

Bruxelles, 3 giugno 2016
(OR. en)

9801/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0268 (COD)**

**EF 156
ECOFIN 547
CODEC 814**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli

Si allega per le delegazioni la proposta di orientamento generale della presidenza sulla proposta della Commissione in oggetto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione
di titoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento costituisce una tappa essenziale verso il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali" del 30 settembre 2015. Finalità dell'Unione dei mercati dei capitali è aiutare le imprese a raccogliere capitali da un maggior numero di fonti di finanziamento diverse dovunque nell'Unione europea (di seguito "l'Unione"), rendere più efficiente il funzionamento dei mercati e offrire agli investitori e ai risparmiatori ulteriori possibilità di contribuire con il loro denaro a rafforzare la crescita e a creare posti di lavoro.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito principi e norme armonizzate sul prospetto da redigere, approvare e pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Dati gli sviluppi legislativi e l'evoluzione del mercato intervenuti dopo l'entrata in vigore, la direttiva dovrebbe essere sostituita.
- (3) L'informativa sull'offerta al pubblico di titoli o sulla loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato è essenziale per tutelare gli investitori, in quanto elimina le asimmetrie informative tra questi ultimi e gli emittenti. L'armonizzazione dell'informativa consente la creazione di un meccanismo transfrontaliero di passaporto che facilita il funzionamento efficace del mercato interno per una vasta gamma di titoli.
- (4) Approcci divergenti determinerebbero la frammentazione del mercato interno, in quanto gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione sarebbero sottoposti a norme diverse nei diversi Stati membri, il che potrebbe impedire che il prospetto approvato in uno Stato membro possa essere utilizzato negli altri Stati membri. In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l'uniformità dell'informativa e il funzionamento del passaporto nell'Unione le differenze tra le legislazioni degli Stati membri potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei titoli. Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorare le condizioni del suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda i mercati dei capitali, e per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori è opportuno definire un quadro normativo per il prospetto a livello dell'Unione.

- (5) È opportuno e necessario che le norme in materia di informativa sull'offerta al pubblico di titoli o sulla loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato assumano la forma legislativa del regolamento, al fine di assicurare che le disposizioni che impongono direttamente obblighi a carico dei soggetti coinvolti nell'offerta al pubblico di titoli e nella loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione. Poiché un quadro normativo sul prospetto comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione a tutti gli aspetti del prospetto, divergenze anche minime nell'approccio adottato in relazione a uno degli aspetti possono costituire un ostacolo significativo alle offerte transfrontaliere di titoli, alla quotazione nei mercati regolamentati di più paesi (multiple listing) e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori. Pertanto, l'uso del regolamento, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale, dovrebbe limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale, dovrebbe assicurare un approccio uniforme e una maggiore certezza del diritto e dovrebbe impedire l'insorgere di ostacoli significativi alle offerte transfrontaliere e alla ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati di più paesi. Il ricorso al regolamento consentirà inoltre di rafforzare la fiducia nella trasparenza dei mercati in tutta l'Unione e di ridurre la complessità regolamentare e i costi di ricerca e di conformità a carico delle imprese.
- (6) Dalla valutazione della direttiva 2010/73/UE è emerso che alcune modifiche introdotte da tale direttiva non hanno consentito di conseguire gli obiettivi originari e che sono necessarie ulteriori modifiche al regime dell'Unione in materia di prospetto per semplificarne e migliorarne l'applicazione, per accrescerne l'efficienza e per migliorare la competitività internazionale dell'Unione, contribuendo in tal modo alla riduzione degli oneri amministrativi.
- (7) La finalità del presente regolamento è assicurare la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, rafforzando allo stesso tempo il mercato unico dei capitali. La divulgazione delle informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei titoli, sono necessarie affinché gli investitori possano prendere decisioni di investimento informate, assicura, assieme alle regole di condotta, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per accrescere la fiducia nei titoli e contribuire quindi al corretto funzionamento e allo sviluppo dei mercati dei titoli. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto.

- (8) I requisiti di informativa di cui al presente regolamento non impediscono ad uno Stato membro, ad un'autorità competente o ad una borsa valori, attraverso regolamenti interni, di imporre altri requisiti particolari nell'ambito dell'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione (in particolare in materia di governo societario). Tali requisiti non possono limitare direttamente o indirettamente la redazione, il contenuto o la diffusione del prospetto approvato dall'autorità competente.
- (9) I titoli diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o dai suoi enti regionali o locali, dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che pertanto non dovrebbe avere alcun effetto nei loro confronti.
- (10) Nell'ambito di applicazione delle norme in materia di prospetto dovrebbero rientrare sia i titoli di capitale che gli altri titoli diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, al fine di assicurare la tutela degli investitori. Alcuni dei titoli di cui al presente regolamento conferiscono al titolare il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo mediante pagamento in contanti calcolato in riferimento ad altri strumenti, in particolare titoli negoziabili, valute, tassi d'interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. Il presente regolamento copre in particolare warrants e covered warrants, certificati, certificati di deposito e obbligazioni convertibili, quali titoli convertibili su richiesta dell'investitore.
- (11) Per assicurare l'approvazione del prospetto e il rilascio del relativo passaporto, nonché il controllo dell'osservanza del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la pubblicità, per ogni prospetto deve essere individuata l'autorità competente. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe determinare chiaramente lo Stato membro di origine che si trova nella posizione migliore per approvare il prospetto.
- (12) È probabile che per le offerte al pubblico di titoli per un corrispettivo inferiore a 500 000 EUR i costi di produzione del prospetto ai sensi del presente regolamento siano sproporzionati rispetto ai proventi previsti dell'offerta. È pertanto opportuno che l'obbligo di redigere il prospetto ai sensi del presente regolamento non si applichi a tali offerte su piccola scala. Gli Stati membri hanno il diritto di imporre a livello nazionale requisiti minimi di informativa in relazione a offerte al pubblico di titoli per un corrispettivo totale inferiore a 500 000 EUR, nella misura in cui tali requisiti non costituiscano un onere sproporzionato o inutile in relazione a tali offerte di titoli.

- (13) In caso di offerte al pubblico di titoli che non superano un corrispettivo totale di 10 000 000 EUR nell'Unione europea, la redazione di un prospetto potrebbe rappresentare un costo sproporzionato. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di decidere di esentare tali tipi di offerte dall'obbligo del prospetto imposto dal presente regolamento, tenendo conto del livello di protezione ritenuto appropriato dagli investitori nazionali. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire nella legislazione nazionale la soglia tra 500 000 EUR e 10 000 000 EUR, espressa come corrispettivo totale dell'offerta per un periodo di 12 mesi, a partire dalla quale l'esenzione si applicherebbe. Gli Stati membri hanno il diritto di imporre a livello nazionale requisiti minimi di informativa, nella misura in cui tali requisiti non costituiscano un onere sproporzionato o inutile in relazione alle offerte al pubblico di titoli le quali beneficiano di un'esenzione.
- (13 ter) La semplice ammissione di titoli alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione non dovrebbe essere considerata di per sé un'offerta al pubblico di titoli e pertanto non dovrebbe essere soggetta all'obbligo di redigere un prospetto ai sensi del presente regolamento. Il prospetto dovrebbe essere richiesto solamente nel caso in cui l'ammissione di titoli alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione sia accompagnata da una comunicazione che soddisfa la definizione di "offerta al pubblico di titoli". La pubblicazione di prezzi di acquisto e di vendita in relazione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione non dovrebbe essere soggetta all'obbligo di pubblicare un prospetto se non vi è un'ulteriore comunicazione che soddisfa la definizione di "offerta al pubblico di titoli".
- (14) Quando l'offerta di titoli è destinata esclusivamente ad una ristretta cerchia di investitori che non siano investitori qualificati, la redazione del prospetto costituisce un onere sproporzionato, tenuto conto del numero limitato di persone a cui l'offerta è destinata, e pertanto non dovrebbe essere richiesta. Tale regola dovrebbe ad esempio applicarsi in caso di offerta rivolta a parenti e conoscenti personali dei dirigenti della società.
- (14 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere interpretato in modo coerente con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa, che sono disciplinate dalle autorità di vigilanza designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

- (15) Incentivare amministratori e dipendenti a detenere titoli della propria società può avere un impatto positivo sul governo societario e contribuire alla creazione di valore a lungo termine, promuovendo la dedizione e il senso di appartenenza dei dipendenti, allineando gli interessi rispettivi di azionisti e lavoratori e offrendo a questi ultimi opportunità di investimento. La partecipazione dei lavoratori nella proprietà dell'impresa in cui lavorano è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI), nelle quali è verosimile che i singoli dipendenti abbiano un ruolo significativo per il successo dell'impresa. Pertanto, non dovrebbe essere imposto alcun obbligo di pubblicare un prospetto approvato per le offerte presentate nell'Unione nel quadro di piani di azionariato dei dipendenti, purché sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta, al fine di tutelare gli investitori. Per assicurare a tutti gli amministratori e a tutti i dipendenti parità di accesso ai piani di azionariato dei dipendenti, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia stabilito nell'Unione o al di fuori di essa, non dovrebbe più essere necessaria una decisione sull'equivalenza dei mercati dei paesi terzi, purché detto documento venga messo a disposizione. In tal modo tutti i partecipanti ai piani di azionariato dei dipendenti beneficeranno di parità di trattamento e di informazione.
- (16) Le emissioni con effetto di diluizione delle azioni o dei titoli che danno accesso ad azioni indicano spesso operazioni con un impatto significativo sulla struttura del capitale, la situazione finanziaria e le prospettive future dell'emittente, per le quali le informazioni contenute nel prospetto sono necessarie. Per contro, quando l'emittente ha azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto non dovrebbe essere richiesto per le ammissioni successive delle stesse azioni nello stesso mercato regolamentato, anche quando tali azioni derivino dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall'esercizio di diritti conferiti da altri titoli, purché le azioni nuovamente ammesse rappresentino una quota limitata delle azioni della stessa classe già emesse nello stesso mercato regolamentato, a meno che tale ammissione sia combinata con un'offerta al pubblico rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi, più in generale, ai titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

- (16 bis) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in relazione alla risoluzione degli enti creditizi a norma della direttiva 2014/59/UE, in particolare gli articoli 53 e 63 in cui non vige l'obbligo di pubblicare un prospetto.
- (17) Quando i titoli sono assegnati senza un elemento di scelta individuale da parte del destinatario, ivi comprese le assegnazioni di titoli che non prevedono alcun diritto di rifiutare l'assegnazione, o quando l'assegnazione è automatica a seguito della decisione di un organo giurisdizionale, per esempio nel caso di assegnazione di titoli ai creditori esistenti nel corso di una procedura giudiziaria di insolvenza, tale operazione non è considerata un'offerta al pubblico di titoli.
- (18) Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati di titoli che non sono soggetti all'obbligo di pubblicare il prospetto dovrebbero beneficiare del passaporto unico se scelgono di rispettare il presente regolamento su base volontaria.
- (19) L'obbligo di informativa mediante un prospetto non dovrebbe essere imposto per le offerte al pubblico di titoli destinate unicamente a investitori qualificati. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto approvato.

- (20) Un prospetto valido redatto dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale dei titoli tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di titoli fornisce informazioni sufficienti agli investitori, affinché questi possano prendere decisioni di investimento informate. Pertanto, gli intermediari finanziari che collocano titoli o che li rivendono successivamente dovrebbero essere autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto, purché valido e debitamente completato, e purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio consenso all'utilizzo. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dovrebbe poter porre condizioni al proprio consenso. Il consenso all'uso del prospetto, comprese le eventuali relative condizioni, dovrebbe essere espresso in un accordo scritto che consenta alle parti coinvolte di valutare se la rivendita o il collocamento finale dei titoli sia conforme all'accordo. Nel caso in cui sia dato il consenso, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute e, nel caso di un prospetto di base, di fornire e depositare le condizioni definitive e non dovrebbe essere richiesto un altro prospetto. Tuttavia, qualora l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, l'intermediario finanziario dovrebbe essere tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. In tal caso, l'intermediario finanziario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni fornite nel prospetto, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento e, nel caso del prospetto di base, le condizioni definitive.
- (21) Grazie all'armonizzazione delle informazioni contenute nel prospetto dovrebbe essere possibile offrire una tutela equivalente agli investitori a livello dell'Unione. Per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento informata, dette informazioni dovrebbero essere sufficienti e obiettive, anche in merito alla situazione finanziaria dell'emittente e ai diritti connessi con i titoli, ed essere fornite in una forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile. Le informazioni incluse in un prospetto dovrebbero essere idonee a riflettere la natura e la situazione dell'emittente e la tipologia dei titoli. Tali requisiti dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di prospetti redatti ai sensi del presente regolamento, compresi quelli redatti secondo i requisiti di informativa per le emissioni secondarie e per le PMI. Il prospetto non dovrebbe contenere informazioni che non siano rilevanti o specifiche dell'emittente e dei titoli in questione, in quanto ciò potrebbe nascondere le informazioni pertinenti ai fini della decisione di investimento e quindi compromettere la tutela degli investitori.

- (22) La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere un'utile fonte di informazioni per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Dovrebbe essere una parte autonoma del prospetto e contenere le informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni alla negoziazione di titoli prendere in considerazione. Tali informazioni chiave dovrebbero riguardare le caratteristiche essenziali ed i rischi dell'emittente, degli eventuali garanti e dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Dovrebbe inoltre descrivere le condizioni generali dell'offerta. In particolare, nella nota di sintesi la presentazione dei fattori di rischio dovrebbe riguardare una selezione limitata di rischi specifici che l'emittente considera più significativi.
- (23) La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere breve, semplice e di facile comprensione per gli investitori. Dovrebbe essere redatta in un linguaggio chiaro, non tecnico, in modo da presentare le informazioni in modo facilmente accessibile. Non dovrebbe essere una semplice compilazione di brani del prospetto. È opportuno fissare una lunghezza massima della nota di sintesi, per assicurare che gli investitori non siano scoraggiati dal leggerla e per incoraggiare gli emittenti a selezionare le informazioni essenziali per gli investitori.
- (24) Per assicurare una struttura uniforme della nota di sintesi del prospetto, dovrebbero essere previste sezioni generali e sottosezioni, con contenuto indicativo che l'emittente dovrebbe compilare con descrizioni brevi ed esplicative, includendo cifre, se necessario. Purché presentino le informazioni in maniera corretta ed equilibrata, gli emittenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere le informazioni che ritengono significative e utili.
- (25) Il modello della nota di sintesi del prospetto dovrebbe rifarsi il più possibile a quello del documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Quando i titoli rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1286/2014, nella nota di sintesi dovrebbe essere consentito il riutilizzo integrale del contenuto del documento contenente le informazioni chiave, al fine di ridurre al minimo i costi di conformità e gli oneri amministrativi a carico degli emittenti. Gli emittenti possono avvalersi nella massima misura possibile di tale opzione. Tuttavia non dovrebbe essere prevista una deroga all'obbligo di produrre una nota di sintesi quando è richiesto un documento contenente le informazioni chiave, in quanto quest'ultimo documento non contiene le informazioni essenziali sull'emittente e sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione dei titoli in questione.

³ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

- (26) Nessuno dovrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle parti in questione del prospetto oppure - quando letta insieme con altre parti del prospetto - non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire in tali titoli. La nota di sintesi per gli investitori dovrebbe contenere una chiara avvertenza a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che, nello stabilire la responsabilità dell'emittente sulla base della nota di sintesi, siano prese debitamente in considerazione le limitazioni alla lunghezza e ai contenuti della nota di sintesi.
- (27) Agli emittenti che regolarmente raccolgono finanziamenti nei mercati dei capitali dovrebbero essere messi a disposizione formati specifici del documento di registrazione e del prospetto, nonché procedure specifiche per le relative presentazione e approvazione, per garantire agli emittenti maggiore flessibilità e permettere loro di sfruttare le opportunità del mercato. In ogni caso, i formati e le procedure dovrebbero essere facoltativi e lasciati alla scelta degli emittenti.
- (28) Per tutti i titoli diversi dai titoli di capitale, anche quando questi sono emessi in modo continuo o ripetuto o come parte di un piano di offerta, gli emittenti dovrebbero essere autorizzati a redigere il prospetto nella forma di prospetto di base. Il prospetto di base e le relative condizioni definitive dovrebbero contenere le stesse informazioni contenute nel prospetto.
- (29) È opportuno chiarire che le condizioni definitive di un prospetto di base dovrebbero contenere solo informazioni relative alla nota informativa sui titoli specifiche per la singola emissione e che possono essere determinate solo al momento della singola emissione. Tali informazioni possono includere, ad esempio, il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), il prezzo di emissione, la data di scadenza, le cedole, la data di esercizio, il prezzo di esercizio, il prezzo di rimborso e altri elementi non noti al momento della redazione del prospetto di base. Se non sono incluse nel prospetto di base, le condizioni definitive non dovrebbero essere approvate dall'autorità competente, ma unicamente depositate presso l'autorità. Altre nuove informazioni che potrebbero influire sulla valutazione dell'emittente e dei titoli dovrebbero essere incluse in un supplemento al prospetto di base. Né le condizioni definitive né il supplemento dovrebbero essere utilizzati per includere un tipo di titoli che non sia già descritto nel prospetto di base.

- (30) In caso di utilizzo del prospetto di base, l'emittente dovrebbe redigere la nota di sintesi in relazione ad ogni singola emissione offerta, in modo da ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la leggibilità per gli investitori. La nota di sintesi specifica dell'emissione dovrebbe essere allegata alle condizioni definitive e dovrebbe essere approvata dall'autorità competente solo quando le condizioni definitive sono incluse nel prospetto di base o in un suo supplemento.
- (31) Per accrescere la flessibilità e l'efficacia sotto il profilo dei costi del prospetto di base, all'emittente dovrebbe essere consentito di redigere un prospetto di base costituito da documenti distinti. Agli emittenti frequenti dovrebbe essere consentito di utilizzare un documento di registrazione universale come parte costitutiva del prospetto di base.
- (32) Gli emittenti frequenti dovrebbero essere incoraggiati a redigere un prospetto costituito da documenti distinti grazie alla riduzione dei costi di conformità al presente regolamento e alla capacità di reagire rapidamente al mercato. Pertanto, gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione dovrebbero avere la possibilità, ma non l'obbligo, di redigere e pubblicare ad ogni esercizio finanziario il documento di registrazione universale contenente informazioni giuridiche, commerciali, finanziarie, contabili e sull'assetto azionario, oltre alla descrizione dell'emittente per l'esercizio finanziario in questione. Ciò dovrebbe consentire all'emittente di tenere aggiornate le informazioni e, quando le condizioni di mercato diventino favorevoli per l'offerta o l'ammissione, di redigere il prospetto, aggiungendo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi. Il documento di registrazione universale dovrebbe avere varie finalità, nella misura in cui il suo contenuto dovrebbe essere lo stesso a prescindere dal fatto che l'emittente utilizzi successivamente il documento per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione di titoli di capitale o di titoli diversi dai titoli di capitale. Ne consegue che le norme in materia di informativa per il documento di registrazione universale dovrebbero basarsi su quelle per i titoli di capitale. Il documento di registrazione universale dovrebbe fungere da fonte di riferimento sull'emittente, fornire agli investitori e agli analisti le informazioni minime necessarie per formulare un giudizio informato sull'attività della società, sulla sua situazione finanziaria, gli utili, le prospettive future, il governo societario e l'assetto azionario.

- (33) Il contenuto generale del documento di registrazione universale di un emittente che ne abbia chiesto e ottenuto l'approvazione per tre anni consecutivi può essere considerato noto all'autorità competente. Tutti i successivi documenti di registrazione universali dovrebbero pertanto poter essere presentati senza previa approvazione e riesaminati ex post dall'autorità competente se questa lo ritiene necessario. Ogni autorità competente dovrebbe decidere la frequenza dell'esame sulla base, ad esempio, della propria valutazione dei rischi dell'emittente, della qualità delle sue precedenti informative o del tempo trascorso dall'ultima volta in cui è stato esaminato un documento di registrazione universale depositato.
- (34) Fintanto che non sia stato integrato nel prospetto approvato, dovrebbe essere possibile modificare il documento di registrazione universale, o su base volontaria da parte dell'emittente, ad esempio in caso di una modifica sostanziale nella sua organizzazione o della sua situazione finanziaria, o su richiesta dell'autorità competente nel contesto di un esame successivo al deposito, quando non siano soddisfatti i criteri di completezza, trasparenza e coerenza. Le modifiche dovrebbero essere pubblicate secondo le stesse modalità del documento di registrazione universale. In particolare, quando l'autorità competente individua un'omissione, un errore o un'imprecisione materiali, l'emittente dovrebbe modificare il documento di registrazione universale rendendo pubblica la modifica senza indebiti ritardi. La procedura di modifica del documento di registrazione universale, non essendo in corso né un'offerta al pubblico né un'ammissione alla negoziazione di titoli, dovrebbe essere distinta dalla procedura di pubblicazione del supplemento al prospetto, che dovrebbe applicarsi solo dopo l'approvazione del prospetto.
- (35) Se l'emittente redige un prospetto costituito da documenti distinti, tutte le parti che costituiscono il prospetto dovrebbero essere soggette ad approvazione, compresi, se del caso, il documento di registrazione universale e le relative modifiche, qualora siano stati depositati presso l'autorità competente ma non approvati.
- (36) Per accelerare il processo di elaborazione del prospetto e per facilitare l'accesso efficace sotto il profilo dei costi ai mercati dei capitali, agli emittenti frequenti che producono un documento di registrazione universale dovrebbe essere concesso il beneficio di una procedura di approvazione più rapida, dato che la principale parte costitutiva del prospetto è già stata approvata o è già disponibile per l'esame da parte dell'autorità competente. Il tempo necessario per ottenere l'approvazione del prospetto dovrebbe pertanto essere abbreviato quando il documento di registrazione assume la forma del documento di registrazione universale.

- (37) Nel rispetto della procedura per il deposito, la pubblicazione e lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione e dei termini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, l'emittente dovrebbe essere autorizzato a pubblicare la relazione finanziaria annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE come parti del documento di registrazione universale, tranne nei casi in cui lo Stato membro di origine dell'emittente ai fini del presente regolamento sia diverso da quello ai fini della direttiva 2004/109/CE e la lingua del documento di registrazione non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2004/109/CE. In tal modo si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi connessi ai depositi multipli, senza compromettere le informazioni a disposizione del pubblico o la vigilanza su tali relazioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE.
- (38) Per evitare decisioni di investimento prese sulla base di informazioni superate dovrebbe essere fissato un chiaro limite temporale alla validità dei prospetti. Al fine di migliorare la certezza del diritto, occorre che la validità del prospetto decorra dalla data della sua approvazione, data che può essere agevolmente verificata dall'autorità competente. L'offerta al pubblico di titoli sulla base del prospetto di base dovrebbe estendersi al di là del periodo di validità del prospetto di base solo in caso di approvazione e pubblicazione prima della scadenza di un prospetto di base successivo che copra la continuazione dell'offerta.
- (39) Per loro natura, le informazioni sulle imposte sul reddito derivante da titoli contenute in un prospetto possono avere solo carattere generale con poco valore informativo aggiunto per il singolo investitore. Poiché tali informazioni devono coprire non solo il paese in cui si trova la sede legale dell'emittente ma anche i paesi in cui viene presentata l'offerta o chiesta l'ammissione alla negoziazione, nel caso in cui si applichi il regime di passaporto, la loro traduzione è costosa e potrebbe ostacolare le offerte transfrontaliere. Pertanto, il prospetto dovrebbe contenere solo un'avvertenza circa il fatto che la legislazione fiscale dello Stato membro dell'investitore e dello Stato membro di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli. Tuttavia, il prospetto dovrebbe contenere informazioni appropriate in materia di tassazione quando l'investimento proposto comporta uno specifico regime fiscale, ad esempio nel caso di investimenti in titoli che prevedono un trattamento fiscale favorevole degli investitori.

⁴ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

- (40) Una volta che una classe di titoli è stata ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato, gli investitori ricevono un'informativa continua dall'emittente a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e della direttiva 2004/109/CE. La necessità di un prospetto completo è quindi meno pressante per le offerte al pubblico o le ammissioni alla negoziazione successive da parte dell'emittente. Dovrebbe quindi essere disponibile un prospetto distinto da utilizzare per le emissioni secondarie di contenuto ridotto rispetto a quanto richiesto secondo il regime ordinario, tenendo conto delle informazioni già pubblicate. Agli investitori devono comunque essere fornite informazioni consolidate e ben strutturate su elementi quali i termini dell'offerta e il suo contesto, compresa una presentazione sintetica delle recenti informazioni pertinenti comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, la dichiarazione relativa al capitale circolante, una dichiarazione sui fondi propri e sull'indebitamento, l'impiego dei proventi, i fattori di rischio significativi in relazione all'emittente e ai titoli, l'assetto azionario, le operazioni con parti collegate, nonché i cambiamenti significativi nell'attività e nella situazione finanziaria dell'emittente a partire dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario relativamente al quale sono state pubblicate informazioni finanziarie annuali o infrannuali. Sebbene ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva 2004/109/CE tali informazioni non debbano essere comunicate su base continuativa, è opportuno che il prospetto redatto per le emissioni secondarie includa almeno tali informazioni.
- (41) Il regime di informativa specifico per le emissioni secondarie dovrebbe essere disponibile per le offerte al pubblico da parte di emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in mercati di crescita per le PMI, dato che ai sensi della direttiva 2014/65/UE i relativi gestori sono tenuti a fissare e applicare regole intese ad assicurare un'informativa continua adeguata da parte degli emittenti i cui titoli sono negoziati nelle loro sedi.
- (42) Il regime di informativa specifico per le emissioni secondarie dovrebbe poter essere utilizzato soltanto dopo che sia trascorso un periodo minimo di tempo dall'ammissione iniziale alla negoziazione di una classe di titoli dell'emittente. Un termine di 18 mesi dovrebbe garantire che l'emittente abbia rispettato almeno una volta l'obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE o ai sensi delle regole fissate dal gestore di mercato per i mercati di crescita per le PMI.

⁵ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

- (43) Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione dei mercati dei capitali è agevolare l'accesso delle PMI al finanziamento nei mercati dei capitali nell'Unione. Dato che di norma queste imprese hanno bisogno di raccogliere importi relativamente più bassi rispetto ad altri emittenti, i costi di redazione del prospetto possono essere sproporzionatamente elevati e scoraggiare le imprese dall'offrire i loro titoli al pubblico. Allo stesso tempo, a causa delle loro dimensioni e della potenziale esiguità dei dati passati, le PMI potrebbero comportare un rischio di investimento più elevato rispetto ai grandi emittenti e dovrebbero divulgare informazioni sufficienti affinché gli investitori possano prendere le loro decisioni di investimento. Pertanto, è opportuno trovare il giusto equilibrio tra un accesso ai mercati finanziari efficiente sotto il profilo dei costi e la protezione degli investitori nel calibrare il contenuto del prospetto applicabile alle PMI, e quindi per realizzare questo obiettivo per le PMI dovrebbe essere sviluppato un regime di informativa specifico.
- (44) Le informazioni minime che le PMI sarebbero tenute a divulgare nel quadro del regime di informativa specifico dovrebbero essere calibrate in modo da dare risalto alle informazioni che sono significative e pertinenti per le imprese di tali dimensioni e per i loro investitori, e da mirare ad assicurare la proporzionalità tra la dimensione dell'impresa e il suo fabbisogno di finanziamenti, da un lato, e il costo di elaborazione del prospetto, dall'altro. Tenendo conto delle caratteristiche delle PMI, non è opportuno definire il contenuto minimo dei prospetti per le PMI semplicemente riducendo le informazioni rispetto ai requisiti di informativa normalmente impiegati per i grandi emittenti. Per assicurare che le PMI possano redigere il prospetto senza dover sostenere costi non proporzionati alle loro dimensioni e quindi all'entità dei finanziamenti che intendono raccogliere, il regime di informativa specifico per le PMI dovrebbe essere più flessibile rispetto a quello applicato alle società nei mercati regolamentati, nella misura compatibile con l'obiettivo di assicurare la pubblicazione delle informazioni essenziali necessarie per gli investitori.

- (45) È opportuno prevedere un regime di informativa specifico per le offerte al pubblico delle PMI i cui titoli sono negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione, inclusi i mercati di crescita per le PMI, in quanto tali sedi di negoziazione possono servire come porta d'accesso delle PMI ai mercati dei capitali e sono soggette a norme in materia di informativa meno severe rispetto ai mercati regolamentati. È inoltre opportuno estendere la definizione di PMI alle PMI di cui alla definizione della direttiva 2014/65/UE, per assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2014/65/UE. A questo regime di informativa dovrebbero essere ammesse anche le PMI i cui titoli non sono negoziati nelle sedi di negoziazione, dato che anch'esse potrebbero essere tenute a redigere il prospetto in caso di offerta al pubblico di titoli, ad esempio attraverso piattaforme di finanziamento collettivo. Tuttavia, le PMI quotate nei mercati regolamentati non dovrebbero poter beneficiare di tale regime, perché gli investitori nei mercati regolamentati dovrebbero essere certi che gli emittenti dei titoli in cui investono sono soggetti ad un insieme unico di norme in materia di informativa. Non si dovrebbe pertanto creare nei mercati regolamentati un sistema di informativa a due livelli in funzione delle dimensioni dell'emittente.
- (46) Alle PMI non ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati che offrono azioni e titoli di debito non ibridi dovrebbe essere offerto un metodo alternativo di redazione del prospetto sotto forma di un documento informativo costituito da domande e risposte di facile comprensione. Questo formato alternativo al consueto schema informativo dovrebbe essere concepito in modo da ridurre al minimo i costi a carico delle PMI, autorizzandole a redigere il prospetto esse stesse, facendo affidamento sulle proprie capacità. Le domande presentate nel modello dovrebbero essere concepite in modo da ricavare informazioni specifiche particolarmente significative per le PMI cosicché i soggetti che utilizzano il formato "domanda e risposta" possano comprendere più facilmente le informazioni richieste. Se possibile il modulo dovrebbe contenere anche formule standardizzate e predefinite che la PMI può completare o adattare a seconda della sua situazione specifica.
- (47) (Soppresso)

- (48) L'obiettivo primario che si intende raggiungere con l'inclusione dei fattori di rischio nel prospetto è assicurare che gli investitori compiano una valutazione informata di tali rischi e che prendano quindi decisioni di investimento in piena conoscenza dei fatti. I fattori di rischio dovrebbero quindi limitarsi ai rischi significativi e specifici per l'emittente e i suoi titoli e che sono confermati dal contenuto del prospetto. Il prospetto non dovrebbe contenere fattori di rischio generici e servire soltanto come esclusione della responsabilità, oscurando fattori di rischio più specifici di cui gli investitori dovrebbero essere a conoscenza, perché in tal modo si impedirebbe che il prospetto presenti le informazioni in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile. Per consentire agli investitori di individuare i rischi più significativi, l'emittente dovrebbe descrivere adeguatamente ciascun fattore di rischio, spiegando come incide sull'emittente o sui titoli oggetto dell'offerta. Un emittente dovrebbe altresì classificare i fattori di rischio in un numero limitato di categorie, in funzione della loro natura. In ciascuna categoria i fattori di rischio più significativi sono indicati per primi sulla base della valutazione dell'emittente al momento dell'approvazione del prospetto. Un numero limitato di fattori di rischio selezionati dall'emittente sulla base di tale valutazione dovrebbe essere incluso nella nota di sintesi.
- (48 bis) Anche circostanze di tipo ambientale, sociale e di governo societario, spesso considerate esterne e generiche, possono costituire rischi specifici e significativi di un prodotto finanziario. Pertanto si dovrebbe prestare la debita attenzione affinché tali rischi realmente significativi e specifici non siano indebitamente esclusi qualora possano provocare una perdita per gli investitori.
- (49) L'omissione dal prospetto di informazioni riservate dovrebbe essere consentita in determinate circostanze, mediante deroga concessa dall'autorità competente, per evitare situazioni pregiudizievoli per l'emittente senza pregiudicare la capacità del prospetto di soddisfare i requisiti in materia di contenuto di cui agli articoli 6 e 14 del presente regolamento.
- (50) Gli Stati membri pubblicano molte informazioni sulla loro situazione finanziaria, in generale disponibili pubblicamente. Di conseguenza, quando uno Stato membro garantisce un'offerta di titoli, le predette informazioni non dovrebbero essere fornite nel prospetto.

- (51) La possibilità accordata agli emittenti di incorporare informazioni nel prospetto mediante riferimento a documenti contenenti le informazioni da pubblicare nel prospetto — a condizione che tali documenti siano stati pubblicati elettronicamente — dovrebbe semplificare la procedura di redazione del prospetto e ridurre i costi per gli emittenti senza compromettere la tutela degli investitori. Tuttavia, questo obiettivo di semplificazione e riduzione dei costi di redazione di un prospetto non dovrebbe essere conseguito a scapito di altri interessi che il prospetto mira a tutelare, inclusa l'accessibilità delle informazioni. Le informazioni incluse mediante riferimento dovrebbero seguire il regime linguistico applicabile al prospetto. Le informazioni incluse mediante riferimento possono riferirsi a dati relativi agli esercizi passati; tuttavia, qualora le informazioni non siano più pertinenti, a causa di variazioni significative, nel prospetto dovrebbe figurare una dichiarazione in tal senso e dovrebbero essere fornite informazioni aggiornate.
- (52) Le informazioni previste dalla regolamentazione, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2004/109/CE, dovrebbero poter essere incluse nel prospetto mediante riferimento. Gli emittenti i cui titoli sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione e gli emittenti che sono esentati dalla pubblicazione della relazione finanziaria annuale e semestrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE dovrebbero anche essere autorizzati a includere, mediante riferimento, nel prospetto in tutto o in parte le proprie informazioni finanziarie annuali e infrannuali, la relazione di revisione, il bilancio, la relazione sulla gestione o la dichiarazione sul governo societario, purché siano pubblicati elettronicamente.

- (53) Non tutti gli emittenti hanno accesso a informazioni e orientamenti adeguati sulla procedura di controllo e approvazione e sulla procedura da seguire per ottenere l'approvazione del prospetto, dato che le autorità competenti degli Stati membri seguono approcci diversi. Il presente regolamento dovrebbe eliminare queste differenze armonizzando le norme relative alla procedura di controllo e di approvazione, per assicurare che tutte le autorità competenti adottino un approccio convergente nell'esame della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. Gli orientamenti sulle procedure da seguire per ottenere l'approvazione del prospetto dovrebbero essere accessibili al pubblico sui siti web delle autorità competenti. L'ESMA dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel promuovere la convergenza della vigilanza in questa materia, utilizzando i poteri che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. In particolare, l'ESMA dovrebbe effettuare verifiche inter pares delle attività delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento entro un lasso di tempo adeguato prima del riesame del presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (54) Per facilitare l'accesso ai mercati degli Stati membri, è importante che siano pubblicate le spese addebitate dalle autorità competenti per l'approvazione e il deposito del prospetto e dei relativi documenti.
- (55) Dato che internet assicura il facile accesso alle informazioni, e per assicurare una migliore accessibilità agli investitori, il prospetto approvato dovrebbe essere sempre pubblicato in formato elettronico. Richiedere agli investitori di accettare una clausola di limitazione della responsabilità giuridica o di pagare una commissione o di completare una procedura di registrazione per accedere al prospetto ne ostacola la facile accessibilità e non dovrebbe essere consentito. I filtri che avvertono in quali giurisdizioni viene presentata l'offerta e che richiedono agli investitori di comunicare il loro paese di residenza o indicare che non sono residenti in un paese o una giurisdizione specifici non dovrebbero essere considerati clausole di limitazione della responsabilità giuridica. Il prospetto dovrebbe essere pubblicato in un'apposita sezione del sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, o, se applicabile, sul sito web degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario, o sul sito web del mercato regolamentato in cui è chiesta l'ammissione alla negoziazione, o del gestore del sistema multilaterale di negoziazione.

⁶ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (55 bis) Sul sito web dell'autorità competente nello Stato membro di origine dell'emittente dovrebbero essere pubblicati tutti i prospetti approvati, o in alternativa un elenco di tali prospetti corredato di un collegamento al sito web dell'ESMA, e ciascun prospetto deve essere trasmesso dall'autorità competente all'ESMA assieme ai pertinenti dati che ne consentono la classificazione. L'ESMA dovrebbe fornire un meccanismo centralizzato di stoccaggio dei prospetti che offra al pubblico l'accesso gratuito e strumenti di ricerca idonei. I prospetti dovrebbero rimanere a disposizione del pubblico per almeno 5 anni dopo la pubblicazione, per assicurare che il periodo di disponibilità pubblica sia allineato a quello delle relazioni finanziarie annuali e semestrali ai sensi della direttiva 2004/109/CE. Tuttavia, il prospetto su supporto cartaceo dovrebbe essere sempre fornito agli investitori, gratuitamente e su richiesta.
- (56) È anche necessario armonizzare la pubblicità, al fine di evitare di minare la fiducia del pubblico e di pregiudicare il corretto funzionamento dei mercati finanziari. La correttezza e l'accuratezza della pubblicità, nonché la sua coerenza con il contenuto del prospetto sono della massima importanza per la tutela degli investitori, compresi gli investitori al dettaglio, e il controllo della pubblicità è parte integrante delle funzioni delle autorità competenti.
- (57) Ogni nuovo fattore significativo, errore materiale o imprecisione materiale che potrebbe influenzare la valutazione dell'investimento, e che emerge dopo la pubblicazione del prospetto ma prima della chiusura dell'offerta o dell'inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, dovrebbe essere debitamente valutato dagli investitori, e pertanto dovrebbe richiedere l'approvazione e la pubblicazione tempestive di un supplemento al prospetto.

- (58) Per accrescere la certezza giuridica, dovrebbe essere chiarito il termine entro il quale l'emittente deve pubblicare il supplemento al prospetto e il termine entro il quale gli investitori hanno il diritto di revocare la loro accettazione dell'offerta a seguito della pubblicazione del supplemento. Da una parte, l'obbligo di pubblicare il supplemento al prospetto dovrebbe vigere quando il nuovo fattore significativo, l'errore materiale o l'imprecisione materiale avviene prima della chiusura del periodo di offerta o, se successivo, fino al momento in cui inizia la negoziazione dei titoli nel mercato regolamentato. D'altra parte, il diritto di revocare l'accettazione dovrebbe applicarsi solo se il prospetto si riferisce a un'offerta al pubblico di titoli e il nuovo fattore, errore o imprecisione sia emerso prima della chiusura del periodo di offerta e della consegna dei titoli. Pertanto, il diritto di revoca dovrebbe essere connesso alla tempistica del nuovo fattore, dell'errore o dell'imprecisione che hanno causato il supplemento e dovrebbe supporre che tale evento si sia verificato mentre l'offerta era ancora aperta e prima della consegna dei titoli. Per accrescere la certezza giuridica, il supplemento al prospetto dovrebbe precisare la data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile. Gli intermediari finanziari dovrebbero facilitare la procedura con cui gli investitori esercitano il loro diritto di revocare le accettazioni.
- (59) L'obbligo cui è tenuto l'emittente di tradurre l'intero prospetto in tutte le pertinenti lingue nazionali scoraggia le offerte transfrontaliere o le negoziazioni multiple. Per agevolare le offerte transfrontaliere, quando il prospetto è redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, solo la nota di sintesi dovrebbe essere tradotta nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante/degli Stati membri ospitanti o dello Stato membro di origine/degli Stati membri di origine.
- (60) L'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe avere il diritto di ricevere dall'autorità competente dello Stato membro di origine un certificato attestante che il prospetto è stato redatto ai sensi del presente regolamento. L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe inoltre notificare all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto il certificato di approvazione del prospetto indirizzato all'autorità dello Stato membro ospitante, in modo che l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto possa sapere con certezza se e quando la notifica ha avuto effettivamente luogo.

- (60 bis) Nei casi in cui il presente regolamento consente all'emittente di scegliere il proprio Stato di origine ai fini dell'approvazione del prospetto, è opportuno assicurare che tale emittente possa utilizzare, quale parte costitutiva del prospetto, un documento di registrazione o un documento di registrazione universale già approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro. È pertanto opportuno introdurre un sistema di notifica tra autorità competenti al fine di assicurare che tale documento di registrazione o documento di registrazione universale non sia soggetto a controllo o approvazione da parte dell'autorità competente che approva il prospetto, e che le autorità competenti rimangano responsabili solamente per la parte costitutiva del prospetto che hanno approvato, anche se successivamente viene redatto un supplemento.
- (61) Al fine di assicurare che gli obiettivi del presente regolamento siano pienamente conseguiti, è altresì necessario includere nell'ambito di applicazione i titoli emessi da emittenti soggetti alle disposizioni legislative di paesi terzi. Gli emittenti dei paesi terzi che redigono un prospetto ai sensi del presente regolamento dovrebbero nominare un rappresentante con la funzione di punto di contatto ai fini del presente regolamento. Per assicurare lo scambio di informazioni e la cooperazione con le autorità dei paesi terzi in relazione all'effettiva applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero concludere accordi di cooperazione con le rispettive controparti nei paesi terzi. La trasmissione di dati personali in base a tali accordi dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (62) L'esistenza di più autorità competenti, con responsabilità diverse, negli Stati membri può generare costi inutili e determinare una sovrapposizione di responsabilità senza comportare vantaggi supplementari. In ciascuno Stato membro dovrebbe essere designata un'unica autorità competente per l'approvazione dei prospetti e per l'assunzione di responsabilità in ordine alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale autorità dovrebbe essere un organismo di natura amministrativa, costituito in forma tale da garantirne l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. La designazione di un'autorità competente per l'approvazione dei prospetti non dovrebbe escludere la cooperazione tra tale autorità ed altre entità, quali autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa o autorità incaricate della vigilanza sulle quotazioni, al fine di assicurare l'efficienza del processo di controllo e di approvazione dei prospetti nel comune interesse degli emittenti, degli investitori, dei partecipanti al mercato e dei mercati stessi. La delega di funzioni da parte dell'autorità competente ad un'altra entità dovrebbe essere consentita soltanto laddove essa si riferisce alla pubblicazione di prospetti approvati.

- (63) Il conferimento alle autorità competenti degli Stati membri di una serie di strumenti, poteri e risorse effettivi garantisce l'efficacia della vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere, in particolare, una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine, che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell'esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonomi nelle loro decisioni.
- (64) Ai fini dell'individuazione di violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti possano avere accesso ai locali, diversi dalle abitazioni private, delle persone fisiche al fine di sequestrare documenti. L'accesso a tali locali è necessario quando vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all'oggetto dell'ispezione o indagine esistano e possano essere pertinenti per dimostrare la violazione del presente regolamento. Inoltre, l'accesso a tali locali è necessario quando la persona cui è già stato chiesto di fornire l'informazione non ha dato seguito alla richiesta; oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si formulasse una richiesta di informazioni, ad essa non verrebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti.
- (65) In linea con la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e al fine di garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Le sanzioni e le misure amministrative dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e assicurare un approccio comune negli Stati membri e un effetto deterrente. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la facoltà degli Stati membri di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative.
- (66) Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti abbiano un effetto deterrente sul pubblico in generale, dette decisioni dovrebbero di regola essere pubblicate, a meno che conformemente al presente regolamento l'autorità competente ritenga necessario optare per una pubblicazione in forma anonima, rinviare la pubblicazione o non pubblicare le sanzioni.

- (67) Sebbene gli Stati membri possano prevedere norme per le sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento che sono disciplinate dal diritto penale nazionale al [*inserire la data di applicazione del presente regolamento*]. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni amministrative e penali per la medesima violazione, ma dovrebbero essere in grado di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.
- (68) Le segnalazioni di eventuali irregolarità possono portare nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti che se ne servono per individuare e irrogare sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive e potenziali del presente regolamento, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni.

- (69) Per specificare gli obblighi di cui al presente regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 3, lettere c) e d), le informazioni minime che devono contenere i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e g), e paragrafo 4, lettere d) ed e), l'adeguamento delle definizioni di cui all'articolo 2, il controllo, l'approvazione, il deposito e l'esame del documento di registrazione universale, nonché le condizioni per la sua modifica o il suo aggiornamento e le condizioni di perdita dello status di emittente frequente, il formato del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, e le informazioni specifiche che devono essere incluse nel prospetto, le informazioni minime contenute nel documento di registrazione universale, le informazioni ridotte contenute nel documento di registrazione semplificato e nella nota informativa sui titoli per le emissioni secondarie e le PMI, il formato consentito dall'articolo 15, paragrafo 2, l'autorizzazione all'omissione dal prospetto di determinate informazioni, le procedure per il controllo e l'approvazione del prospetto, la pubblicità per i titoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e i criteri generali di equivalenza dei prospetti redatti da emittenti dei paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (70) Per assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto concerne l'equivalenza della legislazione dei paesi terzi in materia di prospetto, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione delle decisioni relative all'equivalenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (71) Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare un'adeguata tutela degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (72) È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall'ESMA, per quanto riguarda il contenuto e il formato della presentazione delle informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati da includere nella nota di sintesi, le informazioni da includere mediante riferimento e gli altri tipi di documenti richiesti ai sensi della normativa dell'Unione, la pubblicazione del prospetto, i dati necessari per la classificazione dei prospetti nel meccanismo di stoccaggio gestito dall'ESMA, le situazioni in cui un nuovo fattore significativo, un errore materiale o un'imprecisione materiale relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto, le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l'ESMA in applicazione dell'obbligo di collaborazione e il modello di documento per gli accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (73) Dovrebbe altresì essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno incaricare l'ESMA dell'elaborazione delle norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione relativamente ai formulari standard, ai modelli e alle procedure per la notifica del certificato di approvazione, del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale, del supplemento al prospetto e della traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi, ai formulari standard, ai modelli e alle procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e alle procedure e ai formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA.
- (74) Nell'esercizio dei suoi poteri delegati e di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi:
- la necessità di assicurare la fiducia nei mercati finanziari degli investitori al dettaglio e delle PMI, promuovendo elevati livelli di trasparenza su tali mercati;

- la necessità di calibrare i requisiti di informativa del prospetto tenendo conto delle dimensioni dell'emittente e delle informazioni che l'emittente è già tenuto a comunicare a norma della direttiva 2004/109/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014,
- la necessità di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai mercati dei capitali, assicurando allo stesso tempo che gli investitori possano investire con fiducia nelle PMI;
- la necessità di offrire agli investitori una vasta gamma di opportunità di investimento alternative e un livello di informativa e di tutela su misura per le loro caratteristiche,
- la necessità di assicurare che autorità di regolamentazione indipendenti provvedano ad una messa in applicazione coerente delle norme, specie nel campo della lotta contro i reati dei cosiddetti "colletti bianchi",
- la necessità di un elevato livello di trasparenza e di consultazione di tutti i partecipanti ai mercati, come pure del Parlamento europeo e del Consiglio,
- la necessità di incentivare l'innovazione nei mercati finanziari per promuoverne il dinamismo e l'efficienza,
- la necessità di garantire la stabilità sistemica dei mercati finanziari con un monitoraggio stretto e reattivo dell'innovazione finanziaria,
- la necessità di ridurre il costo del capitale e di allargare l'accesso al medesimo,
- la necessità di contemperare a lungo termine i costi e i benefici delle misure di esecuzione per tutti i partecipanti al mercato,
- la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari dell'Unione senza pregiudicare l'indispensabile ampliamento della cooperazione internazionale,
- la necessità di garantire condizioni uniformi per tutti i partecipanti al mercato definendo una normativa dell'Unione ogni volta che ciò risulti opportuno,
- la necessità di garantire la coerenza con le altre norme dell'Unione nel settore, in quanto l'asimmetria informativa e la mancanza di trasparenza possono compromettere il funzionamento dei mercati e soprattutto nuocere ai consumatori e ai piccoli investitori.

- (75) Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, quali lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbero essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (76) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe riesaminarne l'applicazione e valutare in particolare se il regime di informativa per le emissioni secondarie e per le PMI, il documento di registrazione universale e la nota di sintesi del prospetto continuino ad essere mezzi appropriati per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.
- (77) L'applicazione degli obblighi enunciati nel presente regolamento dovrebbe essere rinviata per consentire l'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione e permettere alle autorità competenti e ai partecipanti al mercato di assimilare le nuove misure e pianificarne l'applicazione.
- (78) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la tutela degli investitori e accrescere l'efficienza del mercato, istituendo allo stesso tempo l'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della loro portata o dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (79) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (80) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha fornito il suo parere,

⁸ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo, ambito d'applicazione ed esenzioni

1. Scopo del presente regolamento è stabilire i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di titoli:
 - a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;
 - b) ai titoli diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente regionale o locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri;
 - c) alle azioni nel capitale delle banche centrali degli Stati membri;
 - d) ai titoli che beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente regionale o locale di uno Stato membro;
 - e) ai titoli emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i finanziamenti necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi;
 - f) ai titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi a condizione che tali titoli soddisfino tutte le condizioni seguenti:
 - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

- ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato;
 - iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
 - iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;
- g) alle quote non fungibili di capitale il cui scopo principale sia quello di conferire al titolare il diritto di occupare un appartamento, un'altra forma di bene immobile o parte degli stessi e a condizione che le quote non possano essere cedute senza rinunciare a tale diritto;
- h) ai "bostadsobligationer" emessi in modo ripetuto da enti creditizi in Svezia principalmente allo scopo di accordare prestiti ipotecari, a condizione che:
- i) i "bostadsobligationer" emessi siano della stessa serie;
 - ii) i "bostadsobligationer" siano emessi a rubinetto nel corso di un determinato periodo di emissione;
 - iii) i termini e le condizioni dei "bostadsobligationer" non siano modificati nel corso del periodo di emissione; e
 - iv) le somme rivenienti dall'emissione dei suddetti "bostadsobligationer", conformemente all'atto costitutivo dell'emittente, siano investite in attività che forniscano una sufficiente copertura della responsabilità derivante da titoli.
- 2 bis. Il presente regolamento non si applica a un'offerta di titoli per un corrispettivo totale nell'Unione inferiore a 500 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi.
3. L'obbligo di pubblicare il prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta al pubblico di titoli:
- a) l'offerta di titoli unicamente a investitori qualificati;
 - b) l'offerta di titoli rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati;

¹⁰ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

- b bis) l'offerta di titoli il cui valore nominale unitario sia di almeno 100 000 EUR;
- c) l'offerta di titoli rivolta a investitori che acquistano titoli per un corrispettivo totale di almeno 100 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata;
- d) (soppresso)
- e) le azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- f) i titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia pubblicato un documento conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento, contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;
- g) i titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia pubblicato un documento conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento, contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;
- h) i dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- i) i titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un'impresa collegata, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione.
- j) i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 75 000 000 EUR per ente creditizio su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali titoli:

- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e
- ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.

4. L'obbligo di pubblicare il prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi seguenti di titoli:

- a) i titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20 per cento del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
- b) le azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall'esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando queste nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20 per cento del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.

Tuttavia la condizione del 20 per cento di cui alla lettera b) non si applica nei casi seguenti:

- i) qualora il prospetto sia stato redatto in conformità con il presente regolamento o la direttiva 2003/71/CE al momento dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli che danno accesso alle azioni;
- ii) qualora i titoli che danno accesso alle azioni siano stati emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il presente regolamento non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di queste nuove azioni, indipendentemente dalla percentuale da loro rappresentata in relazione al numero di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato; o
- iii) qualora le azioni derivino dalla conversione obbligatoria di altri titoli in conformità delle clausole contrattuali di tali titoli i quali, al momento dell'emissione, sono ammissibili ad essere computati ai fini:

- del capitale regolamentare quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118 del regolamento (UE) n. 575/2013 di un ente quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, quali definiti rispettivamente nelle sezioni 4 e 5 del capo VI della direttiva 2009/138/CE, di un'impresa di assicurazione;
- c) le azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, qualora l'emissione di queste nuove azioni non comporti un aumento del capitale emesso;
- d) i titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia pubblicato un documento conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento, contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;
- e) i titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia pubblicato un documento conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento, contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;
- f) le azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione;
- g) i titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o di un'impresa collegata, a condizione che detti titoli siano della stessa classe dei titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione;

- h) i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 75 000 000 EUR per ente creditizio su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali titoli:
- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e
 - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.
- i) i titoli già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:
- i) tali titoli, o titoli della stessa classe, siano ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;
 - ii) per i titoli ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo il 1° luglio 2005, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata oggetto di un prospetto approvato e pubblicato in conformità con la direttiva 2003/71/CE;
 - iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE del Consiglio¹¹ o alla direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
 - iv) gli obblighi continui per la negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti; e

¹¹ Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1).

¹² Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

- v) la persona che chiede l'ammissione di un titolo alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico nello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione, secondo le modalità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, un documento il cui contenuto è conforme all'articolo 7, salvo che il limite di cui all'articolo 7, paragrafo 3 è portato a 9 pagine, redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione. Tale documento indica dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi permanenti di informazione.

- 5 bis. I documenti di cui al paragrafo 3, lettere f), g), h) e i) e al paragrafo 4, lettere d), e) f), g) e i), punto v) sono depositati presso l'autorità competente nel rispettivo Stato membro di origine.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 42 per stabilire le informazioni minime contenute nei documenti di cui al paragrafo 3, lettere f) e g), e al paragrafo 4, lettere d) ed e).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "titoli": i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE aventi una scadenza inferiore a 12 mesi;
 - b) "titoli di capitale": le azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

- c) "titoli diversi dai titoli di capitale": tutti i titoli che non siano titoli di capitale;
- d) "offerta al pubblico di titoli": una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei titoli offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali titoli. Questa definizione si applica anche al collocamento di titoli tramite intermediari finanziari;
- e) "investitori qualificati": i) le persone o i soggetti di cui all'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE e ii) le persone o i soggetti che siano, su richiesta, trattati come clienti professionali conformemente all'allegato II, sezione II, della direttiva 2014/65/UE o che siano riconosciuti come controparti qualificate ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2014/65/UE, a meno che abbiano richiesto di essere trattati come clienti non professionali, conformemente all'ultimo comma della sezione I, allegato II della medesima direttiva.

Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la classificazione dei propri clienti, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati;

- f) "piccole e medie imprese (PMI)":
 - società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure
 - piccole e medie imprese quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;
- g) "ente creditizio": un'impresa quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³;

¹³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- h) "emittente": una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere titoli;
- i) "persona che effettua un'offerta" (o "offerente"): qualsiasi persona giuridica o fisica che offra titoli al pubblico;
- j) "mercato regolamentato": un mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
- k) "pubblicità": una comunicazione
 - relativa ad una specifica offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; e
 - mirante a sollecitare specificamente la potenziale sottoscrizione o acquisizione dei titoli;
- l) "informazioni previste dalla regolamentazione": tutte le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2004/109/CE;
- m) "Stato membro di origine":
 - i) per tutti gli emittenti di titoli stabiliti nell'Unione che non siano menzionati al punto ii), lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede legale;
 - ii) per l'emissione di titoli diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario sia di almeno 1 000 EUR e per l'emissione di titoli diversi dai titoli di capitale che conferiscano il diritto di acquisire valori mobiliari o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente dei titoli diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente dei titoli sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede legale o nel quale i titoli sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale i titoli sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione. La stessa regola si applica ai titoli diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore nominale minimo sia pressoché equivalente a 1 000 EUR;

- iii) per tutti gli emittenti di titoli stabiliti in un paese terzo che non siano menzionati al punto ii), lo Stato membro nel quale i titoli sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, salvo scelta successiva da parte degli emittenti stabiliti in un paese terzo in una delle seguenti circostanze:
- qualora lo Stato membro di origine non fosse stato determinato da una loro scelta,
 - conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE;
- n) "Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro di origine;
- o) "organismo di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso": i fondi comuni di investimento e le società di investimento aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
- i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori;
 - ii) le loro quote sono, su richiesta dei possessori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del loro patrimonio;
- p) "quota di un organismo di investimento collettivo": i titoli emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;
- q) "approvazione": l'atto positivo al termine del controllo, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto;
- r) "prospetto di base": un prospetto sui titoli diversi dai titoli di capitale che risponda ai requisiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento e contenente, in caso, le condizioni definitive dell'offerta;

- s) "giorni lavorativi": ai fini del presente regolamento, i giorni lavorativi dell'autorità competente dello Stato membro di origine esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi quali definiti dalla legge nazionale applicabile all'autorità competente interessata;
- t) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
- t bis) sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE;
- u) "mercato di crescita per le PMI": un mercato di crescita per le PMI quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE;
- v) "emittente di un paese terzo": un emittente stabilita in un paese terzo;
- w) "periodo di offerta": il periodo di tempo in cui potenziali investitori possono sottoscrivere l'offerta al pubblico di titoli ;
- x) "commissione": qualsiasi prelievo applicato da un'autorità competente in relazione a un particolare compito di vigilanza svolto da tale autorità competente ai fini del presente regolamento.

Articolo 3

Obbligo di pubblicare un prospetto e relativa esenzione

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, i titoli non possono essere offerti al pubblico nell'Unione senza previa pubblicazione di un prospetto.
2. Uno Stato membro può decidere di esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che:
 - a) un'offerta non sia subordinata a una notifica di cui all'articolo 24, e
 - b) il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione sia inferiore a un importo monetario calcolato su un periodo di 12 mesi, che non può superare i 10 000 000 EUR.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA se e con quali modalità scelgono di applicare l'esenzione a norma del presente paragrafo, compreso l'importo per il corrispettivo dell'offerta al di sotto del quale si applica l'esenzione per le offerte negli Stati membri in questione.

3. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, i titoli non possono essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno dell'Unione senza previa pubblicazione di un prospetto.

Articolo 4

Prospetto facoltativo

Quando un prospetto non è richiesto a norma del presente regolamento l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha il diritto di redigere volontariamente un prospetto in conformità del presente regolamento in occasione dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli.

Un prospetto facoltativo approvato dall'autorità competente dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), comporta tutti i diritti e gli obblighi di un prospetto richiesto obbligatoriamente dal presente regolamento ed è soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza di detta autorità competente.

Articolo 5

Rivendita successiva dei titoli

Ogni successiva rivendita di titoli che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d), è considerata un'offerta separata e per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta al pubblico di titoli si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). Il collocamento di titoli tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto a meno che non si applichi una delle esenzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d) in relazione al collocamento finale.

Non è obbligatoria la pubblicazione di un prospetto aggiuntivo nelle rivendite successive di titoli o nei collocamenti finali di titoli tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 12 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso al suo utilizzo mediante accordo scritto.

CAPO II

REDAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 6

Il prospetto

1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 17 bis, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie.
- 1 bis. Le informazioni necessarie sono le informazioni pertinenti per una valutazione in cognizione di causa:
 - a) della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti;
 - b) dei diritti connessi ai titoli, e
 - c) dei motivi dell'emissione e del suo impatto sull'emittente
ai fini di un investimento in detti titoli.
- 1 ter. Le informazioni necessarie possono divergere in funzione:
 - a) della natura dell'emittente;
 - b) della tipologia dei titoli;
 - c) della situazione dell'emittente; e
 - d) se del caso, della tipologia di investitori cui è destinata l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione, che si tratti o meno di soli investitori qualificati e/o del mercato in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.
- 1 quater. Le informazioni di un prospetto sono redatte e presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile, tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 1ter.
2. L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti.

Nel prospetto costituito da documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sui titoli e una nota di sintesi, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 7. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sui titoli contiene informazioni concernenti i titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Articolo 7

La sintesi del prospetto

1. Il prospetto contiene una nota di sintesi che fornisce le informazioni chiave di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura e i rischi dell'emittente, del garante e dei titoli che vengono offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che, se letta insieme con le altre parti del prospetto, aiuta gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali titoli.
2. Il contenuto della nota di sintesi è accurato, chiaro, di facile comprensione e non fuorviante. Esso è conforme alle altre parti del prospetto.
3. La nota di sintesi è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e consiste al massimo di sei facciate di formato A4 quando stampato. Essa:
 - a) è presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
 - b) è scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, succinto e comprensibile.
4. La nota di sintesi è composta delle seguenti quattro sezioni:
 - a) un'introduzione contenente avvertenze;
 - b) le informazioni chiave concernenti l'emittente;
 - c) le informazioni chiave sui titoli;
 - d) le informazioni chiave sull'offerta al pubblico di titoli e/o l'ammissione alla negoziazione.

5. La sezione di cui al paragrafo 4, lettera a) comprende la denominazione dei titoli, l'identità e i dati di contatto dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, l'identità e i dati di contatto dell'autorità competente del paese di origine e, se diversa dall'autorità competente del paese di origine per l'approvazione del prospetto, dell'autorità competente che ha approvato il documento di registrazione o il documento di registrazione universale e la data di approvazione del prospetto. Essa contiene le avvertenze:
- a) che il formato della nota di sintesi è previsto dal presente regolamento e la nota di sintesi dovrebbe essere letta come un'introduzione al prospetto;
 - b) che qualsiasi decisione di investire nei titoli dovrebbe basarsi sull'esame del prospetto completo da parte dell'investitore;
 - b bis) se del caso, che l'investitore può incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito;
 - c) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento;
 - d) la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali titoli.

Se ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ è richiesta la predisposizione di un documento contenente le informazioni chiave, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato include un'avvertenza nella sezione in cui si dichiara "State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione", se tale avvertenza è stata inserita nel documento contenente le informazioni chiave in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1286/2014.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

6. La sezione di cui al paragrafo 4, lettera b), contiene le seguenti informazioni:
- a) in una sottosezione intitolata "Chi è l'emittente dei titoli?", una breve descrizione dell'emittente dei titoli, compresi almeno i seguenti elementi:
 - domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera, paese in cui ha sede e - se esistente - codice identificativo del soggetto giuridico (LEI);
 - attività principali;
 - maggiori azionisti (compreso se è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da chi);
 - identità dei suoi principali amministratori;
 - identità dei suoi revisori legali;
 - b) in una sottosezione intitolata "Quali sono le informazioni finanziarie chiave relative all'emittente?", una selezione di informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati fornite per ogni esercizio finanziario del periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale accompagnate da dati comparativi relativi allo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. L'obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale è soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio. Le informazioni fondamentali relative agli esercizi passati comprendono:
 - le informazioni finanziarie proforma, se del caso; e
 - una descrizione della natura di qualsiasi rilievo contenuto nella relazione di revisione per quanto concerne le informazioni fondamentali relative agli esercizi passati, se del caso;
 - c) in una sottosezione intitolata "Quali sono i principali rischi specifici dell'emittente?", una breve descrizione dei fattori di rischio più significativi specifici dell'emittente contenuti nel prospetto.

7. La sezione di cui al paragrafo 4, lettera c), contiene le seguenti informazioni:

- a) in una sottosezione intitolata "Quali sono le principali caratteristiche dei titoli?", una breve descrizione dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, comprendente almeno:
- loro tipologia e classe ed eventuali codici di identificazione, compreso il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) corrispondente ai titoli, se del caso;
 - per quanto possibile, una descrizione del tipo di investitore a cui è destinata l'offerta dei titoli, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d'investimento;
 - valuta, valore nominale, ove applicabile;
 - valore nominale, ove applicabile;
 - numero di titoli emessi;
 - durata dei titoli, se del caso;
 - diritti connessi ai titoli;
 - il rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza;
 - eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità dei titoli;
 - politica in materia di dividendi o pagamenti, ove applicabile;
- b) in una sottosezione intitolata "Dove saranno negoziati i titoli?", indicare se i titoli sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione e l'identità di tutti i mercati nei quali i titoli vengono o verranno scambiati;

- c) in una sottosezione intitolata "Ai titoli è connessa una garanzia?", una breve descrizione della natura e della portata della garanzia, se esistente, nonché una breve descrizione del garante, compreso il suo codice identificativo di soggetto giuridico (LEI) - se esistente - e le relative informazioni finanziarie chiave;
- d) in caso di garanzia connessa ai titoli, in un'ulteriore sottosezione intitolata "Quali sono i principali rischi specifici del garante?", una breve descrizione dei fattori di rischio più significativi specifici del garante contenuti nel prospetto;
- e) in una sottosezione intitolata "Quali sono i principali rischi specifici dei titoli?", una breve descrizione dei fattori di rischio più significativi specifici dei titoli contenuti nel prospetto.

Qualora debba essere presentato un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione può sostituire il contenuto di cui al presente paragrafo con le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da b) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Nel caso in cui una sola nota di sintesi riguardi diversi titoli che differiscono solo per alcuni dettagli molto limitati, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, ultimo comma, il limite di lunghezza di cui al paragrafo 3 è ampliato:

- i) di altre 3 facciate di formato A 4 per ogni titolo supplementare, se il documento contenente le informazioni chiave è sostituito conformemente al secondo comma; oppure
- ii) di altre 2 facciate di formato A 4, se il documento contenente le informazioni chiave non è sostituito conformemente al secondo comma.

Se la nota di sintesi contiene le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera c) il limite di lunghezza di cui al paragrafo 3 è ampliato di un'altra facciata di formato A 4.

Quest'ulteriore pagina può essere usata soltanto per rendere pubbliche le informazioni finanziarie chiave relative al garante.

8. La sezione di cui al paragrafo 4, lettera d), contiene le seguenti informazioni:
- a) in una sottosezione intitolata "A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto?", ove applicabile, le condizioni generali, le condizioni e il calendario previsto dell'offerta, i dettagli dell'ammissione alla negoziazione, il piano di ripartizione, l'ammontare e la percentuale della diluizione immediata derivante dall'offerta e una stima delle spese totali legate all'emissione e/o all'offerta, incluse le stime di spesa imputate all'investitore dall'emittente o dall'offerente;
 - b) se diverso dall'emittente, in una sottosezione intitolata "Chi è l'offerente e/o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione" una breve descrizione esplicativa dell'offerente dei titoli e/o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, compresi almeno i seguenti elementi:
 - domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera, paese in cui ha sede;
 - c) in una sezione intitolata "Perché l'emittente (o l'offerente) ha prodotto il presente prospetto?", una breve descrizione esplicativa dei motivi per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione, nonché -ove applicabile- l'uso e la stima dell'importo netto dei proventi, indicando anche se l'emissione sottostà a un impegno irrevocabile di assunzione a fermo e dichiarando eventuali quote non coperte;
 - d) in una sezione intitolata "Altre informazioni pertinenti", un elenco di interessi determinanti - compresi quelli conflittuali - pertinenti all'emissione o all'offerta, specificando le persone coinvolte e la natura dell'interesse.
9. Nell'ambito di ciascuna delle sezioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8, l'emittente può aggiungere sottomarginie ove ritenuto necessario.
- 9 bis. Nelle sezioni della nota di sintesi di cui al paragrafo 6, lettera c) e al paragrafo 7, lettere d) ed e) non possono essere inclusi più di dieci fattori di rischio in totale.
10. La nota di sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento.

- 10 bis. Qualora il prospetto si riferisca all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che abbiano un valore nominale di almeno 100 000 EUR, non vi è obbligo di fornire una nota di sintesi.
11. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto e il formato di presentazione delle informazioni finanziarie chiave relative agli esercizi passati di cui al paragrafo 6, lettera b), prendendo in considerazione i diversi tipi di titoli e di emittenti.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il *[inserire data 18 mesi dopo l'entrata in vigore]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Prospetto di base per titoli diversi dai titoli di capitale

1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni necessarie concernenti l'emittente e i titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. Il prospetto di base include le informazioni seguenti:
 - a) un modello, intitolato "modulo delle condizioni definitive", che deve essere compilato per ogni singola emissione;
 - b) l'indirizzo del sito web dove saranno pubblicate le condizioni definitive.
3. Le condizioni definitive sono presentate in un documento distinto oppure incluse nel prospetto di base o un suo supplemento. Esse sono preparate in modo facilmente analizzabile e comprensibile.

Le condizioni definitive contengono solo informazioni riguardanti la nota informativa sui titoli e non vengono utilizzate per completare il prospetto di base. In tali casi si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

4. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, l'emittente le mette a disposizione del pubblico in conformità dei metodi di cui all'articolo 20 e le deposita presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, non appena fattibile al momento dell'offerta al pubblico e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione.

È inserita nelle condizioni definitive una dichiarazione chiara e in evidenza attestante:

- a) che le condizioni definitive sono state elaborate ai fini del presente regolamento e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base e al suo supplemento (o ai suoi supplementi) al fine di ottenere tutte le informazioni pertinenti;
- b) dove sono pubblicati il prospetto di base e il suo supplemento (o i suoi supplementi) a norma dell'articolo 20;
- c) che la nota di sintesi della singola emissione è allegata alle condizioni definitive.

5. Il prospetto di base può essere redatto come un unico documento o documenti distinti.

Quando l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha depositato un documento di registrazione per titoli diversi dai titoli di capitale, o un documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, e scelga di redigere un prospetto di base, il prospetto di base è costituito dai seguenti elementi:

- a) le informazioni contenute nel documento di registrazione o nel documento di registrazione universale;
- b) le informazioni altrimenti contenute nella pertinente nota informativa sui titoli, escluse le condizioni definitive qualora queste non siano incluse nel prospetto di base.

6. Le informazioni specifiche su ciascuno dei diversi titoli contenuti nel prospetto di base vengono chiaramente separate.
7. La nota di sintesi è redatta soltanto quando le condizioni definitive sono approvate o depositate ed è specifica per la singola emissione.

8. La nota di sintesi della singola emissione è soggetta agli stessi requisiti delle condizioni definitive, di cui al presente articolo, ed è a esse allegata.

La nota di sintesi della singola emissione è conforme all'articolo 7 e fornisce le informazioni chiave del prospetto di base e delle condizioni definitive. Essa comprende quanto segue:

- a) le informazioni del prospetto di base e le relative condizioni definitive che sono pertinenti solo per la singola emissione, comprese le informazioni chiave concernenti l'emittente;
- b) le informazioni pertinenti fornite nelle condizioni definitive che sono state precedentemente lasciate in bianco nel prospetto di base.

Nei casi in cui le condizioni definitive riguardano diversi titoli che differiscono solo in un numero molto limitato di dettagli, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, può essere allegata un'unica nota di sintesi della singola emissione per tutti i titoli purché le informazioni relative ai diversi titoli siano chiaramente separate.

9. Le informazioni contenute nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 22,.

Se in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, sopravviene l'obbligo di pubblicare il supplemento al prospetto di base, il diritto di revoca dell'accettazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, si applica anche se il supplemento è pubblicato dopo la scadenza del prospetto di base.

10. L'offerta al pubblico di titoli può continuare dopo la scadenza del prospetto di base con il quale è stata avviata a condizione che un prospetto di base successivo sia approvato e pubblicato entro l'ultimo giorno di validità del prospetto di base precedente. Le condizioni definitive dell'offerta contengono un'avvertenza in evidenza sulla prima pagina indicante l'ultimo giorno di validità del prospetto di base precedente e dove sarà pubblicato il prospetto di base successivo. Il prospetto di base successivo contiene o incorpora mediante riferimento il modulo delle condizioni definitive del prospetto di base iniziale e si riferisce alle condizioni definitive che sono pertinenti per l'offerta in essere.

Articolo 9

Documento di registrazione universale

1. Qualsiasi emittente i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione può redigere ad ogni esercizio un documento di registrazione sotto forma di documento di registrazione universale che descrive l'organizzazione, l'attività, la situazione finanziaria, gli utili e le prospettive, la governance e l'assetto azionario della società.
2. Un emittente che decida di redigere un documento di registrazione universale ad ogni esercizio finanziario lo presenta, per approvazione, all'autorità competente del proprio Stato membro di origine, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 4.

Dopo che ad ogni esercizio finanziario, per tre anni consecutivi, l'emittente ha ottenuto l'approvazione del documento di registrazione universale da parte dell'autorità competente, i documenti di registrazione universale successivi possono essere depositati presso l'autorità competente senza approvazione preventiva.

Nel caso in cui l'emittente successivamente ometta di depositare un documento di registrazione universale per un esercizio finanziario, il beneficio di deposito senza approvazione è perso e tutti i successivi documenti di registrazione universale sono presentati all'autorità competente per approvazione fino a quando la condizione del secondo comma è nuovamente soddisfatta.

L'emittente indica nella domanda all'autorità competente se la presentazione del documento di registrazione universale è volta all'approvazione o al deposito senza approvazione.

Se l'emittente richiede la notifica del documento di registrazione a norma dell'articolo 24 bis, l'emittente di cui al secondo comma presenta il suo documento di registrazione universale per approvazione.

3. Gli emittenti che, prima della data di applicazione del presente regolamento, hanno ottenuto l'approvazione di un documento di registrazione, redatto conformemente all'allegato I o XI del regolamento (CE) n. 809/2004¹⁵, da parte di un'autorità competente per almeno tre anni consecutivi e in seguito hanno depositato, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, o ottenuto l'approvazione di tale documento di registrazione ogni anno, sono autorizzati a depositare un documento di registrazione universale senza approvazione preventiva in conformità con il paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
4. Una volta approvato o depositato senza approvazione, il documento di registrazione universale, nonché le modifiche ad esso apportate di cui ai paragrafi 7 e 9, è messo a disposizione del pubblico senza indugio secondo le modalità di cui all'articolo 20.
5. Il documento di registrazione universale soddisfa i requisiti linguistici di cui all'articolo 25.
6. Le informazioni possono essere incluse mediante riferimento in un documento di registrazione universale conformemente alle condizioni di cui all'articolo 18.
7. Dopo il deposito o l'approvazione di un documento di registrazione universale, l'emittente può aggiornare in qualsiasi momento le informazioni ivi contenute depositando una modifica a tale documento presso l'autorità competente.
8. L'autorità competente può in qualsiasi momento rivedere il contenuto di qualsiasi documento di registrazione universale depositato senza approvazione preventiva, nonché il contenuto delle relative modifiche.

Il riesame da parte dell'autorità competente consiste nel controllare la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite nel documento di registrazione universale e nelle relative modifiche.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 3).

9. Qualora accerti, nel corso del riesame, che il documento di registrazione universale non risponde ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza, e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, l'autorità competente lo notifica all'emittente.

Una richiesta di modifica o informazioni supplementari rivolta dall'autorità competente all'emittente deve essere presa in considerazione dall'emittente soltanto nel documento di registrazione universale successivo depositato per il successivo esercizio finanziario, tranne nei casi in cui l'emittente intende utilizzare il documento di registrazione universale come elemento costitutivo del prospetto trasmesso per approvazione. In tal caso, l'emittente deposita una modifica del documento di registrazione universale al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

In deroga al secondo comma, qualora l'autorità competente notifichi all'emittente che la sua richiesta di modifica riguarda un'omissione o un errore materiale o un'imprecisione materiale che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'emittente deposita una modifica al documento di registrazione universale senza indebito ritardo.

L'autorità competente può chiedere una versione consolidata del documento di registrazione universale modificato se necessario per garantire la comprensibilità delle informazioni fornite nel documento.

10. Le disposizioni dei paragrafi 7 e 9 si applicano solo nei casi in cui il documento di registrazione universale non è utilizzato come elemento costitutivo del prospetto. Ogni volta che un documento di registrazione universale è utilizzato come elemento costitutivo del prospetto, nel periodo compreso tra il momento in cui è approvato il prospetto e la chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o, a seconda dei casi, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, se posteriore, si applicano solo le norme dell'articolo 22 riguardanti i supplementi del prospetto.
11. L'emittente che sceglie di presentare un documento di registrazione universale a fini di approvazione o deposito senza approvazione ogni anno, conformemente al paragrafo 2, primo o secondo comma, o al paragrafo 3, ottiene lo status di emittente frequente e beneficia del processo di approvazione più rapido di cui all'articolo 19, paragrafo 5, a condizione che:

- a) in sede di deposito o presentazione per approvazione di ciascun documento di registrazione universale, l'emittente fornisca all'autorità competente conferma scritta che tutte le informazioni previste dalla regolamentazione degli ultimi diciotto mesi che era tenuto a divulgare ai sensi della direttiva 2004/109/CE, se applicabile, e del regolamento (UE) n. 596/2014 sono state depositate e pubblicate conformemente ai requisiti fissati in tali atti; e
- b) se l'autorità competente ha eseguito il riesame di cui al paragrafo 8, l'emittente ha modificato il suo documento di registrazione universale come disposto al paragrafo 9.

Se non soddisfa una qualsiasi delle suddette condizioni, o la conferma scritta all'autorità competente di cui alla lettera a) è materialmente inesatta, l'emittente perde lo status di emittente frequente.

12. Se il documento di registrazione universale depositato presso l'autorità competente o da essa approvato è reso pubblico al più tardi quattro mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario, e contiene le informazioni che debbono essere comunicate nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, si considera che l'emittente ha adempito al suo obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale di cui a detto articolo.

Se il documento di registrazione universale, o una sua modifica, è depositato presso l'autorità competente o da essa approvato e reso pubblico al più tardi tre mesi dopo la fine dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario, e contiene le informazioni che debbono essere comunicate nella relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, si considera che l'emittente ha adempito al suo obbligo di pubblicare la relazione finanziaria semestrale di cui a detto articolo.

¹⁶ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Nei casi di cui al primo o secondo comma, l'emittente:

- a) include nel documento di registrazione universale una tabella di corrispondenza che indica dove ciascun elemento richiesto nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali figura nel documento di registrazione universale;
 - b) deposita il documento di registrazione universale a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, e lo mette a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE;
 - c) include nel documento di registrazione universale un'attestazione di responsabilità nei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE.
13. Il paragrafo 12 si applica unicamente se lo Stato membro di origine dell'emittente ai fini del presente regolamento è anche lo Stato membro di origine ai sensi della direttiva 2004/109/CE, e se la lingua del documento di registrazione universale soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2004/109/CE.
14. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare la procedura per il controllo, l'approvazione, il deposito e il riesame del documento di registrazione universale, nonché le condizioni per la sua modifica e le condizioni in cui lo status di emittente frequente può essere perso.

Gli atti delegati sono adottati entro *[18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

- 14 bis. La Commissione adotta, conformemente all'articolo 42, atti delegati che stabiliscono la tabella che definisce le informazioni minime contenute nel documento di registrazione universale, nonché una tabella apposita per il documento di registrazione universale degli enti creditizi.

Tale tabella garantisce che il documento di registrazione universale contenga tutte le informazioni necessarie sull'emittente, in modo che lo stesso documento di registrazione universale possa essere utilizzato anche per la successiva offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie, il resoconto e le prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria, e il governo societario, tali informazioni sono allineate per quanto possibile alle informazioni che debbono essere comunicate nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE, compresa la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario.

Gli atti delegati sono adottati entro *[18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Articolo 10

Prospetti costituiti da documenti distinti

1. L'emittente che abbia già fatto approvare da un'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi, ove applicabile, quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In tal caso la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi sono soggette ad approvazione separata.

Se, dopo l'approvazione del documento di registrazione, è emerso un nuovo fattore significativo, errore materiale o imprecisione materiale relativi alle informazioni contenute nel documento di registrazione che siano atti ad influire sulla valutazione dei titoli, è presentato per approvazione, al più tardi contestualmente alla nota informativa sui titoli e alla nota di sintesi, un supplemento al documento di registrazione. Il diritto di revocare l'accettazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, non si applica in tal caso.

Una volta approvato dall'autorità competente, il documento di registrazione e il suo supplemento, se applicabile, accompagnato dalla nota informativa sui titoli e dalla nota di sintesi, costituisce un prospetto.

- 1 bis. Una volta approvato il documento di registrazione è messo a disposizione del pubblico senza indugio secondo le modalità di pubblicazione del prospetto di cui all'articolo 20.

2. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione universale è tenuto a redigere solo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In tal caso la nota informativa sui titoli, la nota di sintesi e tutte le modifiche apportate al documento di registrazione universale depositato, dopo la sua approvazione, sono oggetto di approvazione separata.

Se l'emittente ha depositato un documento di registrazione universale senza approvazione, l'intera documentazione, comprese le modifiche al documento di registrazione universale, è soggetta ad approvazione, nonostante il fatto che tali documenti restino distinti.

Una volta approvato dall'autorità competente, il documento di registrazione universale, modificato conformemente all'articolo 9, paragrafo 7 o 9, accompagnato dalla nota informativa sui titoli e dalla nota di sintesi, costituisce un prospetto.

Articolo 11

Responsabilità per il prospetto

1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante. Le persone responsabili del prospetto sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.
2. Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili delle informazioni fornite nel prospetto.

Tuttavia gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che:

- i) la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o

ii) non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali titoli.

La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.

3. La responsabilità delle informazioni fornite in un documento di registrazione universale è attribuita alle persone di cui al paragrafo 1 soltanto nei casi in cui il documento di registrazione universale è utilizzato come elemento costitutivo di un prospetto approvato. Questo si applica fatti salvi gli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE quando in un documento di registrazione universale sono incluse le informazioni di cui a tali articoli.

Articolo 12

Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione

1. Il prospetto o il prospetto di base, sia esso un unico documento o un documento composto da documenti distinti, rimane valido per 12 mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 22.

Se il prospetto o il prospetto di base è costituito da documenti distinti, la validità decorre dall'approvazione della nota informativa sui titoli.

2. Il documento di registrazione che sia stato previamente approvato, rimane valido per 12 mesi a decorrere dall'approvazione.

Il termine di validità di tale documento di registrazione non pregiudica la validità del prospetto di cui è elemento costitutivo.

3. Un documento di registrazione universale è valido per l'uso come elemento costitutivo del prospetto per 12 mesi a decorrere dall'approvazione di cui al primo comma dell'articolo 9, paragrafo 2 o dal deposito del documento di registrazione universale di cui al secondo comma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Il termine di validità di tale documento di registrazione universale non pregiudica la validità del prospetto di cui è elemento costitutivo.

CAPO III

IL CONTENUTO E IL FORMATO DEL PROSPETTO

Articolo 13

Informazioni minime e formato

1. La Commissione adotta, conformemente all'articolo 42, atti delegati riguardanti il formato del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, e le tabelle che definiscono le informazioni specifiche da includere nel prospetto, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è costituito da documenti distinti.

In particolare, nell'elaborare le varie tabelle del prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:

- a) i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere date nel prospetto per gli strumenti finanziari che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati;
- b) i diversi tipi di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli diversi dai titoli di capitale e le relative caratteristiche. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;
- c) il formato usato e le informazioni da includere nei prospetti di base relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant;
- d) se applicabile, la natura pubblica dell'emittente;
- e) se applicabile, la natura specifica delle attività dell'emittente.

La Commissione adotta, conformemente all'articolo 42, atti delegati che stabiliscono la tabella che definisce le informazioni minime contenute nel documento di registrazione universale, nonché una tabella apposita per il documento di registrazione universale degli enti creditizi.

Tale tabella garantisce che il documento di registrazione universale contenga tutte le informazioni necessarie sull'emittente, in modo che lo stesso documento di registrazione universale possa essere utilizzato anche per la successiva offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di titoli o di titoli diversi dai titoli di capitale. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie, il resoconto e le prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria, e il governo societario, tali informazioni sono allineate per quanto possibile alle informazioni che debbono essere comunicate nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE, compresa la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario.

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si fondano sugli standard informativi nel settore finanziario e non finanziario stabiliti dalle organizzazioni internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dalla IOSCO, e sugli allegati indicativi I, II e III del presente regolamento. Gli atti delegati sono adottati entro *[18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Articolo 14

Regime di informativa per le emissioni secondarie

1. In caso di offerta al pubblico di titoli o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto secondo il regime di informativa per le emissioni secondarie le seguenti persone:
 - a) gli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano titoli fungibili con titoli esistenti emessi in precedenza;
 - b) gli emittenti i cui titoli di capitale siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale;
 - c) gli offerenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi.

Il prospetto redatto secondo questo regime di informativa consiste in uno specifico documento di registrazione che può essere utilizzato dalle persone di cui alle lettere a), b) e c), in una specifica nota informativa sui titoli che può essere utilizzata dalle persone di cui alle lettere a) e c) e, ove applicabile, in una nota di sintesi.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 17bis, paragrafo 1, il prospetto redatto secondo il regime di informativa minima per le emissioni secondarie contiene le informazioni pertinenti necessarie per consentire agli investitori di decidere sull'investimento in cognizione di causa:
- grazie alla comprensione dei prospetti dell'emittente, dell'impatto dell'emissione e delle acquisizioni sull'emittente nonché degli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario nell'attività e nella situazione finanziaria dell'emittente e del garante e
 - grazie alla valutazione informata dell'emissione specifica descritta nel prospetto, in particolare dei diritti connessi con i titoli, dei motivi dell'emissione e dell'uso dei proventi.

Le informazioni nel prospetto sono presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile e tengono conto delle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state comunicate al pubblico a norma della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e del regolamento (UE) n. 596/2014.

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare le informazioni ridotte da includere nella tabella applicabile nell'ambito del regime di informativa per le emissioni secondarie.

Le tabelle contengono almeno le informazioni finanziarie annuali e semestrali pubblicate nei 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto, la dichiarazione relativa al capitale circolante, la capitalizzazione e l'indebitamento, un'informativa su eventuali conflitti d'interesse e una presentazione sintetica delle informazioni recenti e pertinenti divulgate ai sensi del regolamento (UE) n. 569/2014.

Gli atti delegati si fondano sugli allegati indicativi III e IV del presente regolamento e sono adottati entro *[18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Articolo 15

Regime di informativa minima per le PMI

1. In caso di offerta al pubblico di titoli, le PMI e gli offerenti di titoli emessi da PMI possono scegliere di redigere un prospetto in base al regime di informativa per le PMI purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Il prospetto ai sensi di tale regime di informativa è composto da una nota di sintesi, uno specifico documento di registrazione e una specifica nota informativa sui titoli.

2. Le PMI e gli offerenti che si avvalgono del regime di informativa di cui al paragrafo 1 e offrono azioni o titoli diversi dai titoli di capitale che non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato hanno il diritto di redigere un prospetto in un formato strutturato sotto forma di un questionario con testo standardizzato, da compilare a cura dell'emittente o dell'offerente. A tal fine sia lo specifico documento di registrazione che la specifica nota informativa sui titoli sono strutturati nella predetta forma. I prospetti redatti in questo formato includono una nota di sintesi redatta conformemente all'articolo 7.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare le informazioni da includere nella tabella applicabile nell'ambito del regime di informativa per le PMI e per precisare il formato facoltativo ammissibile ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, nel precisare il contenuto dello specifico documento di registrazione e della specifica nota informativa sui titoli di cui al paragrafo 1, la Commissione calibra i requisiti al fine di concentrarsi sulle informazioni significative e pertinenti al momento di investire in titoli emessi da una PMI e garantisce la proporzionalità tra la dimensione della società e i costi di produzione del prospetto, tenendo conto di quanto segue:

- a) la necessità di agevolare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali e di ridurre al minimo i costi per le PMI;
- b) la necessità di fornire agli investitori informazioni sufficienti per poter prendere una decisione di investimento informata;

- c) la dimensione dell'emittente e le attività svolte dall'emittente;
- d) la necessità di requisiti diversi per le società che operano nel loro attuale settore di attività economica da meno di tre anni;
- e) i diversi tipi di informazioni necessari agli investitori relativamente ai titoli di capitale e ai titoli diversi dai titoli di capitale.

Le tabelle del prospetto specificano le informazioni minime che devono essere comunicate e che riguardano i tre elementi chiave seguenti:

- i) - informazioni essenziali sull'emittente comprendenti tra l'altro:
 - nome dell'emittente e dell'offerente e delle persone responsabili del prospetto;
 - una panoramica delle attività aziendali dell'emittente e delle prospettive dell'emittente;
 - fattori di rischio connessi all'emittente;
 - informazioni finanziarie sull'emittente, riguardanti informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e sottoposte a revisione, in caso di titoli di capitale, degli ultimi due esercizi finanziari (ovvero relative a un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) o, in caso di titoli diversi dai titoli di capitale, dell'ultimo esercizio finanziario (ovvero relative a un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore); e
 - informazioni riguardanti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e gli alti dirigenti;
- ii) - informazioni essenziali sui titoli e sull'offerta comprendenti tra l'altro:
 - fattori di rischio connessi ai titoli;
 - termini e condizioni dei titoli e una descrizione dei diritti connessi ai titoli;
 - termini e condizioni dell'offerta, compreso il prezzo d'offerta; e
 - ragioni dell'offerta e impiego dei proventi;

- iii) se del caso, informazioni essenziali sulla garanzia connessa ai titoli nonché una breve descrizione dei fattori di rischio più significativi e informazioni finanziarie specifici dell'eventuale garante.

Tali atti delegati sono adottati entro *[inserire data 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

- 4. L'ESMA elabora orientamenti indirizzati alle PMI e agli offerenti sulla redazione del prospetto secondo il formato di cui al paragrafo 2. Le procedure di cui all'articolo 16, paragrafo 3, commi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 non si applicano.

Articolo 16

Fattori di rischio

- 1. I fattori di rischio evidenziati in un prospetto sono limitati ai rischi specifici dell'emittente e/o dei titoli e, se del caso, del garante e sono rilevanti per prendere una decisione d'investimento informata, come confermato dal contenuto del documento di registrazione e della nota informativa sui titoli.

Nel valutare se un determinato rischio debba figurare nel prospetto, l'emittente considera la probabilità che tale rischio si concretizzi e l'entità dell'impatto negativo del rischio.

Ciascun fattore di rischio è descritto adeguatamente, spiegando come incide sull'emittente o sui titoli oggetto dell'offerta. L'emittente può comunicare la sua valutazione sulla probabilità che un rischio si concretizzi e sull'entità dell'impatto negativo di tale rischio ricorrendo a una scala di tipo qualitativo (bassa, media, alta).

I fattori di rischio sono classificati in un numero limitato di categorie, in funzione della loro natura. In ciascuna categoria i fattori di rischio più significativi sono indicati per primi sulla base della valutazione dell'emittente al momento dell'approvazione del prospetto.

2. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 42, relativi alla specificità e significatività dei fattori di rischio, alle considerazioni sulla probabilità e l'entità dei fattori di rischio e alla suddivisione in categorie.

Tali atti delegati sono adottati entro *[inserire data 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Articolo 17

Prezzo d'offerta definitivo e/o quantità di titoli

1. Qualora il prezzo d'offerta definitivo e/o la quantità di titoli che verranno offerti al pubblico non possano essere inclusi nel prospetto:
- a) il prospetto indica il metodo, i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo o, nel caso dell'importo, l'importo massimo; oppure
 - b) l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei titoli può essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità di titoli offerti al pubblico.

I dati relativi al prezzo d'offerta definitivo e alla quantità di titoli sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e pubblicati conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 17 bis

Omissione di informazioni

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di talune informazioni richieste, se ritiene che una qualsiasi delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
- a) la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico;

- b) la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato purché la loro omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi ai titoli oggetto del prospetto;
- c) dette informazioni sono di minore importanza in relazione ad una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non sono tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

Ogni anno l'autorità competente presenta all'ESMA una relazione in merito alle informazioni di cui ha autorizzato l'omissione.

- 2. Fatta salva l'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni da includere nel prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o ai titoli oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti a quelle richieste, a meno che non ne esistano.
- 3. Qualora i titoli siano garantiti da uno Stato membro, un emittente, un offerente o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, nella redazione di un prospetto ai sensi dell'articolo 4, omettere informazioni su tale Stato membro.
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 42, per specificare i casi in cui possono essere omesse informazioni conformemente al paragrafo 2, tenuto conto delle relazioni delle autorità competenti all'ESMA di cui al paragrafo 2.

Articolo 18

Inclusione delle informazioni mediante riferimento

1. Le informazioni possono essere incluse nel prospetto mediante riferimento qualora siano state previamente o simultaneamente pubblicate elettronicamente, siano redatte in una lingua conforme ai requisiti di cui all'articolo 25 e siano contenute in uno dei seguenti documenti:
 - a) documenti che sono stati approvati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o depositati presso quest'ultima, in conformità al presente regolamento o alla direttiva 2003/71/CE;
 - b) documenti di registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e documenti di registrazione universale di cui all'articolo 9;
 - c) documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere f), g), h), e i), e all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d), e), f), g) e lettera i), punto v);
 - d) informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera l);
 - e) informazioni finanziarie annuali e infrannuali;
 - f) relazioni di revisione e bilanci;
 - g) relazioni sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;
 - h) relazioni sul governo societario ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE;
 - i) una relazione sulla determinazione del valore di un attivo o di una società;

¹⁷ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- j) [relazioni sulle retribuzioni ai sensi dell'articolo [X] della *[direttiva rivista sui diritti degli azionisti*¹⁸]
- k) statuti e atti costitutivi.

Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell'emittente.

Se solo alcune parti di un documento sono incluse mediante riferimento, nel prospetto è inclusa una dichiarazione indicante che le parti non incluse non sono pertinenti per l'investitore oppure sono trattate altrove nel prospetto.

- 2. Nell'includere informazioni mediante riferimento, gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato garantiscono l'accessibilità delle informazioni. In particolare, il prospetto include una tabella di corrispondenza che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi di informazione e contiene collegamenti ipertestuali a tutti i documenti contenenti informazioni incluse mediante riferimento. Tali collegamenti ipertestuali restano disponibili per il periodo di pubblicazione del prospetto di cui all'articolo 20, paragrafo 7.
- 3. Ove possibile unitamente al primo progetto di prospetto presentato all'autorità competente, e in ogni caso durante il processo di riesame del prospetto, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato presenta in formato elettronico consultabile tutte le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento.
- 4. Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per aggiornare l'elenco di cui al paragrafo 1, integrandolo con ulteriori tipi di documenti che debbono essere depositati presso un'autorità pubblica o approvati da un'autorità pubblica a norma del diritto dell'Unione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

¹⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

CAPO IV

MODALITÀ DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 19

Controllo e approvazione del prospetto

1. Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
2. L'autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto.

Se l'autorità competente non prende una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel presente paragrafo e nei paragrafi 3 e 5, ciò non costituisce approvazione del prospetto.

L'autorità competente comunica l'approvazione del prospetto ed eventuali supplementi all'ESMA quanto prima e al più tardi alla chiusura delle attività del primo giorno lavorativo che segue la notifica dell'approvazione all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3. Il termine di cui al primo comma del paragrafo 2 è esteso a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda titoli emessi da un emittente che non ha mai ottenuto prima un prospetto approvato dalla pertinente autorità competente nello Stato membro di origine dell'emittente.

Il termine di 20 giorni lavorativi si applica solo per la prima presentazione del progetto di prospetto. Qualora siano necessarie presentazioni successive ai sensi del paragrafo 4, si applica il termine di cui al paragrafo 2.

Se il deposito iniziale è incompleto, e quindi non vi sono state incluse informazioni significative richieste a norma del presente regolamento, ad esempio le pertinenti informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, il termine di 20 giorni lavorativi si applica alle presentazioni successive.

4. Qualora l'autorità competente accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari:
- a) informa l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro i termini previsti, rispettivamente a norma dei paragrafi 2 e 3, a partire dalla presentazione del progetto di prospetto e/o informazioni supplementari, indicandone i motivi;
 - b) i termini di cui al paragrafo 2 si applicano in tal caso solo a partire dalla data in cui un progetto modificato di prospetto e/o le informazioni supplementari richieste sono presentati all'autorità competente.
5. In deroga ai paragrafi 2 e 4, il termine di cui a tali paragrafi è ridotto a 5 giorni lavorativi per gli emittenti frequenti di cui all'articolo 9, paragrafo 11, compresi gli emittenti frequenti che ricorrono alla procedura di notifica di cui all'articolo 24 bis. L'emittente frequente informa l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione di una domanda di approvazione.
- L'emittente frequente presenta una domanda di approvazione all'autorità competente contenente le necessarie modifiche al documento di registrazione universale, ove applicabile, alla nota informativa sui titoli e alla nota di sintesi trasmessi per approvazione.
6. Le autorità competenti pubblicano nei loro siti web informazioni relative al processo di controllo e approvazione al fine di agevolare l'efficiente e tempestiva approvazione dei prospetti. Tali informazioni indicano i punti di contatto in relazione alle approvazioni. L'emittente, l'offerente, la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o la persona responsabile della redazione del prospetto hanno la possibilità di comunicare direttamente e interagire con il personale dell'autorità competente durante l'intero processo di approvazione del prospetto.

7. L'autorità competente dello Stato membro di origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all'ESMA e previa accettazione da parte di tale autorità competente. Nella stessa data della sua decisione, l'autorità competente dello Stato membro di origine trasferisce all'autorità competente dell'altro Stato membro, in formato elettronico, la documentazione depositata insieme alla sua decisione di concedere il trasferimento. Tale trasferimento è comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro di origine. Il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica dalla data della decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro di origine. L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 non si applica al trasferimento dell'approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo. Una volta concluso il trasferimento dell'approvazione del prospetto, l'autorità competente dell'altro Stato membro, cui è stata trasferita l'approvazione del prospetto, è considerata ai fini del presente regolamento l'autorità competente nello Stato membro di origine.
8. Il presente regolamento non ha effetti sulla responsabilità dell'autorità competente, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.
- Gli Stati membri provvedono a che le rispettive disposizioni nazionali sulla responsabilità dell'autorità competente si applichino solo all'approvazione dei prospetti da parte della loro autorità competente.
9. L'ammontare delle commissioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine per l'approvazione dei prospetti, dei documenti di registrazione, compresi i documenti di registrazione universali, le note informative sui titoli, le note sintetiche, i supplementi e le modifiche, come pure per il deposito dei documenti di registrazione universali, delle relative modifiche e delle condizioni definitive, è reso pubblico almeno sul sito web dell'autorità competente.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare le procedure per il controllo della completezza, comprensibilità e coerenza e l'approvazione del prospetto.

11. L'ESMA esercita i poteri che le sono conferiti dal regolamento (UE) n. 1095/2010 per promuovere la convergenza della vigilanza in relazione ai processi di controllo ed approvazione delle autorità competenti in sede di valutazione della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. In particolare, l'ESMA promuove la convergenza per quanto riguarda l'efficienza e i metodi del controllo, da parte delle autorità competenti, delle informazioni fornite nel prospetto.
12. Fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA organizza e conduce almeno una revisione inter pares delle procedure di controllo e di approvazione delle autorità competenti, comprese le notifiche delle approvazioni tra le autorità competenti. La revisione inter pares ha per oggetto anche l'impatto dei diversi approcci di controllo e di approvazione applicati dalle autorità competenti sulla capacità degli emittenti di raccogliere capitali nell'Unione europea. La relazione sulla revisione inter pares è pubblicata entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Nel contesto della revisione inter pares, l'ESMA chiede, ove appropriato, il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20

Pubblicazione del prospetto

1. Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto.

Nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto è messo a disposizione del pubblico almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.
2. Il prospetto, sia esso un unico documento o un documento costituito da documenti distinti, è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato in forma elettronica in uno qualsiasi dei seguenti siti web:

- a) il sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, o
- b) il sito web degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario, o
- c) il sito web del mercato regolamentato in cui è chiesta l'ammissione alla negoziazione, o
- d) il sito web del gestore del sistema multilaterale di negoziazione, qualora non sia richiesta alcuna ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3. L'intero prospetto, nota di sintesi compresa, è pubblicato in un'apposita sezione del sito web che è facilmente accessibile sul sito stesso. Esso è scaricabile, stampabile e in un formato elettronico consultabile che non può essere modificato.

I documenti contenenti le informazioni incluse mediante riferimento nel prospetto, i supplementi e/o le condizioni definitive relative al prospetto e una copia separate della nota di sintesi sono accessibili nella stessa sezione contenente il prospetto, anche mediante collegamenti ipertestuali ove necessario.

4. L'accesso al prospetto non è condizionato né al completamento di una procedura di registrazione, né all'accettazione di una clausola di limitazione della responsabilità giuridica, né al pagamento di una commissione. I filtri che avvertono in quale/i giurisdizione/i viene presentata l'offerta e che richiedono agli investitori di comunicare il loro paese di residenza o indicare che non sono residenti in un paese o una giurisdizione specifici non sono considerati clausole di limitazione della responsabilità giuridica.

5. L'autorità competente dello Stato membro di origine pubblica nel suo sito web tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati, compreso un collegamento ipertestuale alle apposite sezioni del sito web di cui al paragrafo 3, nonché lo Stato membro o gli Stati membri ospitanti in cui i prospetti sono notificati a norma dell'articolo 24. L'elenco pubblicato, compresi i collegamenti ipertestuali, è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web almeno per il periodo di cui al paragrafo 7.

Contestualmente alla notifica all'ESMA dell'approvazione del prospetto o di un eventuale supplemento, l'autorità competente fornisce all'ESMA una copia elettronica del prospetto e dell'eventuale supplemento, nonché i dati necessari ai fini della sua classificazione da parte dell'ESMA nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 e per la relazione di cui all'articolo 45.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblica sul suo sito web informazioni su tutte le notifiche ricevute a norma dell'articolo 24.

6. Non appena possibile l'ESMA pubblica sul suo sito web tutti i prospetti ricevuti dalle autorità competenti, compresi gli eventuali supplementi, le condizioni definitive e le relative traduzioni, ove applicabile, nonché informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri ospitanti in cui i prospetti sono notificati a norma dell'articolo 24. La pubblicazione è garantita tramite un meccanismo di stoccaggio che mette a disposizione del pubblico gratuitamente l'accesso e le funzioni di ricerca.
7. Tutti i prospetti approvati dopo la data di applicazione del presente regolamento restano a disposizione del pubblico per almeno 5 anni dopo la loro pubblicazione sui siti web di cui ai paragrafi 2 e 6.
- 7 bis. Un prospetto approvato contiene un avviso in evidenza che indica la scadenza della validità del prospetto. L'avviso specifica inoltre che, una volta che il prospetto non è più valido, non si applica l'obbligo di pubblicare il supplemento al prospetto in caso di nuovi fattori significativi, errori materiali o imprecisioni materiali.
8. Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo costituiscono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi a disposizione del pubblico conformemente al paragrafo 2. In caso di un prospetto costituito da documenti distinti come previsto dall'articolo 10, ciascun documento costitutivo del prospetto che non sia incluso mediante riferimento indica dove sono reperibili gli altri documenti già approvati e/o depositati presso l'autorità competente.

9. Il testo e il formato del prospetto e/o dei supplementi al prospetto messi a disposizione del pubblico sono sempre identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
10. Una copia cartacea del prospetto è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi persona fisica o giuridica dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli. La consegna è limitata alle giurisdizioni in cui ha luogo l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione a norma del presente regolamento.
11. Per assicurare una coerente armonizzazione delle procedure di cui al presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti relativi alla pubblicazione del prospetto.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dati necessari per la classificazione dei prospetti di cui al paragrafo 5.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il *[inserire data 18 mesi dopo l'entrata in vigore]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Pubblicità

1. Qualsiasi tipo di pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato rispetta i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 4 bis. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano soltanto qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione sia tenuto per tali operazioni a redigere un prospetto.

2. La pubblicità indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.
3. La pubblicità è chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in una pubblicità non sono imprecise o fuorvianti e sono altresì coerenti con quelle contenute nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quelle che devono figurare nel prospetto, se viene pubblicato in seguito.
4. Tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato divulgate oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, sono coerenti con quelle contenute nel prospetto.
- 4 bis. Se conformemente al presente regolamento non è prescritto un prospetto in base all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, le informazioni significative fornite da un emittente o un offerente e destinate agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel contesto di riunioni riguardanti offerte di titoli, sono divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è destinata in esclusiva. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.
5. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 4 bis dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato. Se necessario l'autorità competente dello Stato membro di origine assiste l'autorità competente dello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità nel valutare la coerenza di quest'ultima con le informazioni contenute nel prospetto.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 30, paragrafo 1, il controllo della pubblicità da parte di un'autorità competente non costituisce una condizione preliminare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante.

Il ricorso, da parte dell'autorità competente di uno Stato membro ospitante, a uno qualsiasi dei poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 30 in relazione all'applicazione delle disposizioni del presente articolo è comunicato senza indebito ritardo all'autorità competente nello Stato membro di origine dell'emittente.

6. Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo e garantire che non sia inficiato l'obiettivo delle attività transfrontaliere all'interno dell'Unione, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 bis, anche per quanto concerne la diffusione di pubblicità che annuncia l'intenzione di offrire al pubblico titoli o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione. Tali norme tecniche di regolamentazione stabiliscono altresì le procedure di cooperazione tra l'autorità competente nello Stato membro di origine e quella nello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità nel momento in cui le autorità competenti esercitano il potere di controllo sull'attività pubblicitaria ai sensi del paragrafo 5.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [*inserire data*].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2016, l'ESMA elabora orientamenti e raccomandazioni riguardanti il controllo esercitato a norma del paragrafo 5 dalle autorità competenti in conformità del presente articolo. Tali orientamenti e raccomandazioni sono indirizzati alle autorità competenti al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci in relazione al controllo della pubblicità e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione. Tali orientamenti tengono conto della necessità di assicurare che il controllo esercitato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 5 sia compatibile con il funzionamento della procedura di notifica di cui all'articolo 24, nel contempo riducendo al minimo gli oneri amministrativi per gli emittenti che effettuano offerte transfrontaliere nell'Unione.

8. Il presente articolo lascia impregiudicati gli altri atti legislativi dell'Unione europea in materia di pubblicità o di comunicazione di informazioni nonché le disposizioni degli Stati membri che attuano tali atti legislativi.

Articolo 22

Supplementi al prospetto

1. Qualunque nuovo fattore significativo, errore materiale o imprecisione materiale relativo alle informazioni contenute nel prospetto che possa influire sulla valutazione dei titoli e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato è menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

Il supplemento è approvato secondo le stesse modalità del prospetto entro un massimo di cinque giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale a norma dell'articolo 20. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

2. Se il prospetto si riferisce all'offerta al pubblico di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fattori significativi, gli errori materiali o le imprecisioni materiali ai sensi del paragrafo 1 siano intervenuti prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento. Il supplemento contiene una dichiarazione in evidenza concernente il diritto di revoca, che precisa:

- i) quali investitori hanno diritto di revoca;
- ii) il periodo di tempo in cui gli investitori possono esercitare il diritto di revoca e
- iii) a chi possono rivolgersi gli investitori se desiderano esercitare il diritto di revoca.

3. Nel caso in cui l'emittente prepari un supplemento per informazioni contenute nel prospetto di base che si riferiscono soltanto a una o a diverse emissioni specifiche, il diritto che l'investitore ha di revocare l'accettazione a norma del paragrafo 2 si applica solo all'emissione o alle emissioni pertinenti e non ad altre emissioni di titoli oggetto del prospetto di base.
4. Se il nuovo fattore significativo, l'errore materiale o l'imprecisione materiale di cui al paragrafo 1 riguarda soltanto le informazioni contenute in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale che è utilizzato contemporaneamente come elemento costitutivo di più prospetti, è redatto ed approvato un unico supplemento. In tal caso il supplemento menziona tutti i prospetti a cui si riferisce.
5. In sede di controllo del supplemento prima dell'approvazione, l'autorità competente può chiedere che vi sia inclusa in un allegato la versione consolidata del prospetto, del documento di registrazione o del documento di registrazione universale cui si riferisce, ove ciò sia necessario al fine di garantire la comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto. Tale richiesta è considerata una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 19, paragrafo 4. Un emittente può altresì includere in un allegato la versione consolidata del prospetto, del documento di registrazione o del documento di registrazione universale.
6. Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente articolo e tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un nuovo fattore significativo, errore materiale o imprecisione materiale relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il *[inserire data 18 mesi dopo l'entrata in vigore]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO V
OFFERTE E AMMISSIONI ALLA NEGOZIAZIONE TRANSFRONTALIERE E USO
DELLE LINGUE

Articolo 23

Validità unionale dell'approvazione di un prospetto

1. Fatto salvo l'articolo 35, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine e gli eventuali supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l'ESMA e l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell'articolo 24. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa i prospetti approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Se dopo l'approvazione del prospetto sono sopravvenuti nuovi fattori significativi, errori materiali o imprecisioni materiali ai sensi dell'articolo 22, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della necessità di nuove informazioni.

Articolo 24

Notifica

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta dell'emittente, dell'offerente o della persona responsabile della redazione del prospetto, notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente al presente regolamento e una copia elettronica del prospetto stesso.

Ove applicabile, la notifica di cui al primo comma è accompagnata da una traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente, dell'offerente o della persona responsabile della redazione del prospetto.

Contestualmente alla sua notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione è notificato all'emittente, all'offerente o alla persona responsabile della redazione del prospetto.

2. Nel certificato viene fatta menzione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafi 1 e 2, nonché della sua motivazione.
3. Contestualmente alla notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro di origine notifica il certificato di approvazione del prospetto o del supplemento all'ESMA.
4. Se le condizioni definitive di un prospetto di base precedentemente notificato non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, non appena possibile successivamente al loro deposito l'autorità competente dello Stato membro di origine le comunica per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti e all'ESMA.
5. Le autorità competenti non richiedono alcuna commissione per la notifica, o la ricezione della notifica, di prospetti e supplementi o per altre attività di vigilanza collegate, né nello Stato membro di origine né nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti.
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari standard, modelli e procedure per la notifica del certificato di approvazione, del prospetto, del supplemento al prospetto e della traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24 bis

Notifica dei documenti di registrazione o dei documenti di registrazione universale nei casi in cui l'emittente abbia la facoltà di scegliere lo Stato membro di origine

1. Il presente articolo si applica solo alle emissioni di titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii) e agli emittenti stabiliti in un paese terzo, nel caso in cui lo Stato membro di origine scelto conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii) o iii) per l'approvazione del prospetto non sia lo Stato membro la cui autorità competente ha approvato il documento di registrazione o il documento di registrazione universale redatto dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. L'autorità competente che ha approvato un documento di registrazione o un documento di registrazione universale notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione di tale documento, un certificato di approvazione attestante che il documento di registrazione o il documento di registrazione universale è stato redatto conformemente al presente regolamento e una copia elettronica dello stesso.

Se necessario per l'applicazione dei requisiti linguistici di cui all'articolo 25, la notifica di cui al primo comma è accompagnata da una traduzione del documento di registrazione o del documento di registrazione universale, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafi 2, 3, e 5.

3. Il documento di registrazione o il documento di registrazione universale notificato all'autorità competente dello Stato membro di origine può essere utilizzato come elemento costitutivo di un prospetto presentato per approvazione a tale autorità competente.

L'autorità competente dello Stato membro di origine non assoggetta ad alcun controllo o approvazione il documento di registrazione o il documento di registrazione universale notificato e approva solamente la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi in seguito alla ricevuta della notifica.

4. Il documento di registrazione o il documento di registrazione universale notificato all'autorità competente dello Stato membro di origine contiene un'appendice in cui figurano le informazioni chiave sull'emittente o sulla persona che chiede l'ammissione, di cui all'articolo 7, paragrafo 6. L'approvazione del documento di registrazione o del documento di registrazione universale include anche un'appendice.

Se necessario per l'applicazione dei requisiti linguistici di cui all'articolo 25 in riferimento alla nota di sintesi, la notifica è accompagnata da una traduzione dell'appendice al documento di registrazione o al documento di registrazione universale, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto.

Nella redazione della nota di sintesi, il contenuto dell'appendice è riprodotto senza modifiche nella sezione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e non è oggetto di controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine.

5. Se nell'intervallo di tempo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, sopravviene o si rileva un nuovo fattore significativo, un errore materiale o un'imprecisione materiale che attiene alle informazioni contenute nel documento di registrazione o nel documento di registrazione universale, il supplemento richiesto a norma dell'articolo 22 è presentato per approvazione all'autorità competente che ha approvato il documento di registrazione o il documento di registrazione universale ed è notificato all'autorità competente dello Stato membro di origine entro il giorno lavorativo successivo all'approvazione, in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

Se un documento di registrazione o un documento di registrazione universale è utilizzato contemporaneamente come elemento costitutivo di più prospetti, il supplemento è notificato a ciascuna delle autorità competenti che hanno approvato un prospetto e menziona tutti i prospetti a cui si riferisce.

Se l'appendice del documento di registrazione o del documento di registrazione universale di cui al paragrafo 4 è integrata per tenere conto delle nuove informazioni contenute nel supplemento, l'autorità competente dello Stato membro di origine non assoggetta ad alcun controllo o approvazione le informazioni che figurano nella nota di sintesi e sono contenute nell'appendice.

6. Se necessario l'autorità competente dello Stato membro di origine coopera e scambia informazioni con l'autorità competente che ha approvato il documento di registrazione o il documento di registrazione universale, conformemente all'articolo 31.
7. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari standard, modelli e procedure per la notifica del certificato di approvazione relativo al documento di registrazione, al documento di registrazione universale, al supplemento e alla relativa traduzione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Uso delle lingue

1. Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
2. Qualora venga effettuata un'offerta al pubblico o chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può esigere la traduzione nella sua lingua o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 7, ma non di qualsiasi altra parte del prospetto.

Ai fini del controllo e dell'approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da detta autorità o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

3. Qualora venga effettuata un'offerta al pubblico o chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, incluso lo Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro di origine ed inoltre messo a disposizione in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può esigere la traduzione nella sua lingua o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 7, ma non di qualsiasi altra parte del prospetto.

4. Le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione sono redatte nella stessa lingua del prospetto di base approvato.

Quando le condizioni definitive sono comunicate all'autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, le seguenti norme linguistiche si applicano alle condizioni definitive e alla nota di sintesi allegata:

- a) la nota di sintesi della singola emissione allegata alle condizioni definitive è tradotta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro ospitante, se necessario, conformemente al secondo comma del paragrafo 2 o 3;
- b) se il prospetto di base deve essere tradotto a norma del paragrafo 2 o 3, le condizioni definitive e la nota di sintesi allegata della singola emissione sono soggette ai medesimi requisiti di traduzione del prospetto di base.

5. Qualora sia chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di titoli diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, a seconda dei casi.

CAPO IV

REGOLE SPECIFICHE RELATIVE AGLI EMITTENTI STABILITI IN PAESI TERZI

Articolo 26

Offerta di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione nel quadro di un prospetto redatto conformemente al presente regolamento

1. L'emittente di un paese terzo che intenda offrire al pubblico titoli nell'Unione o chiedere l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato dell'Unione nel quadro di un prospetto redatto conformemente al presente regolamento ottiene l'approvazione del prospetto, conformemente all'articolo 19, dall'autorità competente del suo Stato membro di origine, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii). Tale prospetto e l'emittente del paese terzo sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro di origine.
2. L'emittente del paese terzo designa un rappresentante stabilito nel suo Stato membro di origine. L'emittente del paese terzo notifica all'autorità competente l'identità e i dati di contatto del proprio rappresentante.
3. Ai fini del presente regolamento il rappresentante è il punto di contatto dell'emittente del paese terzo nell'Unione, attraverso il quale avviene ogni corrispondenza ufficiale con l'autorità competente, comprese le eventuali comunicazioni ufficiali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Il rappresentante non è responsabile dei contenuti del prospetto o dell'osservanza del presente regolamento da parte dell'emittente del paese terzo.

Articolo 27

Offerta di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione nel quadro di un prospetto redatto conformemente alla legislazione di un paese terzo

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine di un emittente di un paese terzo può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto conformemente alla legislazione nazionale dell'emittente del paese terzo e ad essa soggetto, se gli obblighi di informazione imposti da tale legislazione sono equivalenti a quelli di cui al presente regolamento.
2. Qualora titoli emessi da un emittente di un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano i requisiti di cui agli articoli 23, 24 e 25.
3. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 per stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13.

Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, stabilendo che un paese terzo garantisce l'equivalenza con il presente regolamento dei prospetti redatti nel suo territorio, in virtù della legislazione nazionale di tale paese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

Articolo 28

Cooperazione con paesi terzi

1. Ai fini dell'articolo 27 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 26, le autorità competenti degli Stati membri concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all'applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficace di informazioni che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

Un'autorità competente informa l'ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

2. Ai fini dell'articolo 27 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 26, l'ESMA facilita e coordina l'elaborazione degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA può sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione destinato a essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Inoltre, ove necessario, l'ESMA agevola e coordina lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell'adozione di misure a titolo degli articoli 36 e 37.

3. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 33. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato all'esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

CAPO VII

ESMA E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 29

Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento. Gli Stati membri informano di tale designazione la Commissione, l'ESMA e le altre autorità competenti degli altri Stati membri.

L'autorità competente è del tutto indipendente da tutti i partecipanti al mercato.

2. Gli Stati membri possono consentire alla loro autorità competente di delegare a terzi la pubblicazione elettronica dei prospetti approvati secondo quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 5.

Qualsiasi delega di compiti a soggetti avviene tramite una decisione specifica che indica i compiti da svolgere e le condizioni alle quali devono essere svolti e include una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire ed organizzarsi in modo da evitare conflitti di interesse e assicurare che le informazioni ottenute nello svolgimento dei compiti delegati non siano utilizzate impropriamente o per ostacolare la concorrenza. Tale decisione specifica inoltre tutti gli accordi conclusi tra l'autorità competente e il soggetto al quale sono delegati i compiti.

La responsabilità finale della vigilanza sul rispetto del presente regolamento e dell'approvazione del prospetto spetta all'autorità competente designata a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di cui al paragrafo 2, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano la possibilità di uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.

Articolo 30

Poteri delle autorità competenti

1. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:
 - a) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori;
 - b) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate nonché le persone aventi legami di capitale con essi trasmettano informazioni e documenti;
 - c) esigere che i revisori dei conti, i dirigenti e i dipendenti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta al pubblico o della domanda di ammissione alla negoziazione, forniscano informazioni;
 - d) sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente regolamento siano state violate;
 - e) vietare o sospendere la pubblicità o esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o i pertinenti intermediari finanziari cessino o sospendano la pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo per ritenere che le disposizioni del presente regolamento siano state violate;
 - f) vietare l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione se accertano che le disposizioni del presente regolamento sono state violate o hanno ragionevole motivo di sospettare che potrebbero essere violate;

- g) sospendere o imporre ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione o ai sistemi organizzati di negoziazione interessati di sospendere la negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se hanno ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente regolamento sono state violate;
- h) vietare la negoziazione in un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione se accertano che le disposizioni del presente regolamento sono state violate;
- i) rendere pubblico il fatto che un emittente, un offerente o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione non ottempera ai suoi obblighi;
- j) sospendere il controllo dei prospetti presentati per approvazione o sospendere o limitare l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione nel caso in cui l'autorità competente si avvale del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;
- k) rifiutare l'approvazione di un prospetto redatto da un determinato emittente, offerente o persona che chiede l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 5 anni, qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione abbia ripetutamente e gravemente violato le disposizioni del presente regolamento;
- l) rendere pubbliche, o esigere che l'emittente renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla valutazione dei titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;
- m) sospendere o imporre ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione o ai sistemi organizzati di negoziazione interessati di sospendere la negoziazione dei titoli se, a loro giudizio, la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;

¹⁹ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

- n) eseguire ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento.

Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui al primo comma.

In caso di rifiuto dell'approvazione a norma della lettera k), l'autorità competente informa l'ESMA, che a sua volta informa le autorità competenti negli altri Stati membri.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA è autorizzata a partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera n) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

- 2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 con le seguenti modalità:
 - a) direttamente;
 - b) in collaborazione con altre autorità;
 - c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
 - d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
- 3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.
- 3 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di una società che sono disciplinate dalle autorità di vigilanza designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, la quale prevede obblighi supplementari oltre agli obblighi del presente regolamento.

4. La segnalazione di informazioni all'autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.
5. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la possibilità di uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.

Articolo 31

Cooperazione tra autorità competenti

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro e con l'ESMA ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 36, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati in ordine a possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare tra loro e con l'ESMA ai fini del presente regolamento.

2. Un'autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali:
 - a) l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o a un'indagine penale;
 - b) è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta;

- c) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone per gli stessi atti.

- 3. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.
- 4. L'autorità competente può chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un'autorità competente richiedente informa l'ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di un'indagine o di un'ispezione con effetti transfrontalieri, l'ESMA coordina l'indagine o l'ispezione se una delle autorità competenti lo chiede.

Quando un'autorità competente riceve da un'autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, essa può:

- a) effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;
 - b) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;
 - c) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l'ispezione o indagine in loco;
 - d) nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco; e/o
 - e) condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all'attività di vigilanza.
- 5. Le autorità competenti possono deferire all'ESMA le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l'ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 32

Cooperazione con l'ESMA

1. Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 33

Segreto professionale

1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
2. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente o i soggetti cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 34

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito del presente regolamento, l'ESMA si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 35

Provvedimenti cautelari

1. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante accerta oppure quando vi sia ragionevole motivo di sospettare che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure gli enti finanziari incaricati dell'offerta al pubblico hanno commesso irregolarità o che tali persone hanno violato gli obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA.

2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o gli enti finanziari incaricati dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.
3. Qualora siano in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un'autorità competente a norma del paragrafo 2, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all'ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO VIII

MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 36

Misure e sanzioni amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 30 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure e sanzioni amministrative appropriate in relazione almeno a quanto segue:
 - a) violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 10, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi da 9 a 13, dell'articolo 10, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 17 bis, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 10, dell'articolo 21, paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 25 del presente regolamento;
 - b) mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all'articolo 30.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alla lettera a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al [*inserire data 12 mesi dopo l'entrata in vigore*]. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.

Entro il [*inserire data 12 mesi dopo l'entrata in vigore*] gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):
 - a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
 - b) un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;
 - c) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;
 - d) in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [*inserire data di entrata in vigore*], o al 3% del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione.

Se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo;

- e) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [*inserire data di entrata in vigore*].

- 3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.

Articolo 37

Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza

- 1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
 - a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;
 - c) la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
 - d) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
 - e) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dal soggetto responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

- f) il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
- g) le violazioni precedentemente commesse dal soggetto responsabile della violazione;
- h) le misure adottate dal soggetto responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 36, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 38

Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale.

Articolo 39

Segnalazione di violazioni

- 1. Le autorità competenti mettono in atto meccanismi efficaci per incoraggiare e consentire la segnalazione alle stesse di effettive o potenziali violazioni del presente regolamento.
- 2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni effettive o potenziali e per le relative verifiche, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

- b) la protezione adeguata dei dipendenti che lavorano in base ad un contratto di lavoro che segnalano violazioni, almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo da parte dei loro datori di lavoro o di terzi;
 - c) la protezione dell'identità e dei dati personali sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario.
3. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a violazioni effettive o potenziali del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o penali o all'adozione di altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento.
4. Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare violazioni effettive o potenziali a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 40

Pubblicazione delle decisioni

1. La decisione che impone una sanzione o misura amministrativa per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che la persona sanzionata è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2. Quando la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia considerata dalle autorità competenti sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti:
- a) rinviino la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o
 - b) pubblichino la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere;
 - c) non pubblichino la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - i) che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.
3. Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a impugnazione dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì immediatamente sul loro sito web ufficiale tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull'esito di tale impugnazione. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.
4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 41

Segnalazione delle sanzioni all'ESMA

1. L'autorità competente trasmette annualmente all'ESMA informazioni aggregate concernenti tutte le sanzioni e misure amministrative imposte a norma dell'articolo 36. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, le loro autorità competenti inviano all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

2. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative o penali o altre misure amministrative, essa comunica contestualmente tali sanzioni e misure amministrative all'ESMA.
3. Le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni o misure amministrative imposte ma non pubblicate ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

CAPO IX
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 42

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 5 e 6, all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 14, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 bis, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 10, all'articolo 21, paragrafo 6 e all'articolo 27, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal *[inserire data di entrata in vigore]*.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafi 5 e 6, all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 14, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 bis, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 10, all'articolo 21, paragrafo 6 e all'articolo 27, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 14, dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 17 bis, paragrafo 4, dell'articolo 19, paragrafo 10, dell'articolo 21, paragrafo 6 e dell'articolo 27, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 43

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione.²⁰ Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Abrogazione

1. La direttiva 2003/71/CE è abrogata con effetto dal [*inserire data di applicazione*], fatta eccezione per le lettere a) e g) dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE che sono abrogate con effetto dal [*inserire data di entrata in vigore*] e per le seguenti disposizioni della direttiva 2003/71/CE che sono abrogate con effetto dal [*inserire data 12 mesi dopo l'entrata in vigore*]:
 - all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h);
 - all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera e);
2. I riferimenti alla direttiva 2003/71/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.
3. (Soppresso)

²⁰ Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45)

4. I prospetti approvati conformemente alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/71/CE prima del [*inserire data di applicazione del presente regolamento*] continuano ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi 24 mesi a decorrere dal [*inserire data di applicazione del presente regolamento*], se questa seconda scadenza è precedente.

Articolo 45

Relazione dell'ESMA sui prospetti

1. Sulla base dei documenti messi a disposizione del pubblico tramite il meccanismo di cui all'articolo 20, paragrafo 6, l'ESMA pubblica ogni anno una relazione contenente statistiche sui prospetti approvati e notificati nell'Unione e un'analisi delle tendenze tenendo conto dei tipi di emittenti, in particolare delle PMI, e dei tipi di emissioni, segnatamente del corrispettivo dell'offerta, del tipo di valori mobiliari, del tipo di sede di negoziazione e del valore nominale.
2. La relazione contiene in particolare:
 - a) un'analisi della misura in cui i regimi di informativa di cui agli articoli 14 e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 sono utilizzati in tutta l'Unione;
 - b) statistiche sui prospetti di base e sulle condizioni definitive, e sui prospetti redatti in documenti distinti o come un unico documento;
 - c) statistiche sui corrispettivi medi e complessivi delle offerte al pubblico di titoli soggette al presente regolamento da società non quotate, società i cui titoli sono negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, inclusi i mercati di crescita per le PMI, e società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. Ove applicabile tali statistiche forniscono una disaggregazione tra prime offerte al pubblico e offerte successive, e tra titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale;
 - d) statistiche sul ricorso alle procedure di notifica di cui agli articoli 24 e 24 bis, comprensive di una ripartizione per Stato membro del numero di certificati di approvazione notificati relativi a prospetti, documenti di registrazione e documenti di registrazione universali.

Articolo 46

Riesame

Entro [*inserire data 5 anni dopo l'entrata in vigore*] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

La relazione valuta, tra l'altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14 e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 restano mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. La relazione tiene conto dei risultati della revisione inter pares di cui all'articolo 19, paragrafo 12.

Articolo 47

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere da [*inserire data 24 mesi dopo l'entrata in vigore*], fatta eccezione per l'articolo 1, paragrafo 2 bis e l'articolo 3, paragrafo 2, che si applicano a decorrere da [*inserire data 12 mesi dopo l'entrata in vigore*] e per l'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 11, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 29, all'articolo 30, all'articolo 36, all'articolo 37, all'articolo 38, all'articolo 39, all'articolo 40 e all'articolo 41 entro il [*inserire data 24 mesi dopo l'entrata in vigore*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

PROSPETTO

I. Nota di sintesi

II. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili

L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.

III. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto

L'obiettivo è fornire le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

A. Statistiche relative all'offerta

B. Metodo e calendario previsto

IV. Informazioni essenziali

L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua capitalizzazione e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A. Dati finanziari selezionati

B. Capitalizzazione e indebitamento (per i titoli di capitale)

C. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

D. Fattori di rischio

V. Informazioni sulla società

L'obiettivo è fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché sui suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.

A. Storia e sviluppo della società

B. Panoramica delle attività aziendali

C. Struttura organizzativa

D. Immobili, impianti e macchinari

VI. Resoconto e prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria

L'obiettivo è presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.

A. Risultato di gestione

B. Liquidità e dotazione di capitale

C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.

D. Tendenze previste

VII. Amministratori, alti dirigenti e dipendenti

L'obiettivo è fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di retribuzione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

A. Amministratori e alti dirigenti

B. Remunerazione

C. Prassi del consiglio di amministrazione

D. Dipendenti

E. Azionariato

VIII. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società

L'obiettivo è fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che possono controllare o influenzare la società. Sono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

A. Principali azionisti

B. Operazioni con parti collegate

C. Interessi di esperti e consulenti

IX. Informazioni finanziarie

L'obiettivo è specificare quali documenti di bilancio vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei bilanci ed altre informazioni di natura finanziaria.

I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.

A. Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie

B. Modifiche rilevanti

X. Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione

L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione dei titoli, il piano di ripartizione dei titoli e le questioni collegate.

A. Offerta e ammissione alla negoziazione

B. Piano di ripartizione

C. Mercati

D. Possessori di titoli che procedono alla vendita

E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)

F. Spese legate all'emissione

XI. Informazioni supplementari

L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A. Capitale azionario

B. Statuto e atto costitutivo

C. Principali contratti

D. Controlli sui cambi

E. Avvertenza sulle conseguenze fiscali

F. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario

G. Pareri di esperti

H. Documenti accessibili al pubblico

I. Informazioni accessorie

ALLEGATO II

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili

L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.

II. Informazioni essenziali sull'emittente

L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua capitalizzazione e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A. Dati finanziari selezionati

B. Capitalizzazione e indebitamento (solo per i titoli di capitale)

C. Fattori di rischio relativi all'emittente

III. Informazioni sulla società

L'obiettivo è fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché sui suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.

A. Storia e sviluppo della società

B. Panoramica delle attività aziendali

C. Struttura organizzativa

D. Immobili, impianti e macchinari

IV. Resoconto e prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria

L'obiettivo è presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.

A. Risultato di gestione

B. Liquidità e dotazione di capitale

C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.

D. Tendenze previste

V. Amministratori, alti dirigenti e dipendenti

L'obiettivo è fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di retribuzione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

A. Amministratori e alti dirigenti

B. Remunerazione

C. Prassi del consiglio di amministrazione

D. Dipendenti

E. Azionariato

VI. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società

L'obiettivo è fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che possono controllare o influenzare la società. Sono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

A. Principali azionisti

B. Operazioni con parti collegate

C. Interessi di esperti e consulenti

VII. Informazioni finanziarie

L'obiettivo è specificare quali documenti di bilancio vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei bilanci ed altre informazioni di natura finanziaria.

I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.

A. Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie

B. Modifiche rilevanti

VIII. Informazioni supplementari

L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A. Capitale azionario

B. Statuto e atto costitutivo

C. Principali contratti

D. Pareri di esperti

E. Documenti accessibili al pubblico

F. Informazioni accessorie

ALLEGATO III

NOTA INFORMATIVA SUI TITOLI

I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili

L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.

II. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto

L'obiettivo è fornire le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

A. Statistiche relative all'offerta

B. Metodo e calendario previsto

III. Informazioni essenziali sull'emittente

L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua capitalizzazione e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A. Capitalizzazione e indebitamento (solo per i titoli di capitale)

B. Informazioni sul capitale circolante (solo per i titoli di capitale)

C. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

D. Fattori di rischio

III bis. Informazioni essenziali sui titoli

L'obiettivo è fornire informazioni essenziali sui titoli oggetto dell'offerta/ammessi alla negoziazione.

- A. Una descrizione della tipologia e della classe dei titoli oggetto dell'offerta e/o ammessi alla negoziazione.
- B. Valuta in cui sono emessi i titoli.
- C. Rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza.
- D. Politica in materia di dividendi o pagamenti, disposizioni in materia di interessi da corrispondere o una descrizione del sottostante comprensiva del metodo usato per mettere in relazione il sottostante e il tasso, nonché l'indicazione di dove poter ottenere informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità.
- E. Una descrizione degli eventuali diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio.

IV. Interessi degli esperti

L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti le operazioni che la società ha concluso con esperti o consulenti impiegati su base non continuativa.

V. Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione

L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione dei titoli, il piano di ripartizione dei titoli e le questioni collegate.

- A. Offerta e ammissione alla negoziazione
- B. Piano di ripartizione
- C. Mercati
- D. Possessori di titoli che procedono alla vendita
- E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)
- F. Spese legate all'emissione

VI. Informazioni supplementari

L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A. Controlli sui cambi

B. Avvertenza sulle conseguenze fiscali

C. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario

D. Pareri di esperti

E. Documenti accessibili al pubblico

ALLEGATO IV

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER LE EMISSIONI SECONDARIE

I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili

L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.

II. Informazioni essenziali sull'emittente

L'obiettivo è aggiornare informazioni essenziali comprese, se del caso, informazioni proforma (solo per i titoli di capitale), previsioni/stime degli utili, situazione finanziaria dell'emittente, sua capitalizzazione e fattori di rischio.

- A. Fattori di rischio
- B. Informazioni sulle tendenze previste riguardo alle attività aziendali e alle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso o, per i titoli diversi dai titoli di capitale, una dichiarazione secondo cui non vi sono state significative variazioni negative nelle prospettive dell'emittente dalla data della pubblicazione degli ultimi bilanci sottoposti a revisione oppure, se l'emittente non è in grado di fornire tale dichiarazione, i dettagli di detta significativa variazione negativa.
- C. Variazioni significative nella situazione finanziaria o nella posizione di negoziazione dell'emittente, verificatesi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario relativamente al quale sono state pubblicate o informazioni finanziarie o informazioni finanziarie infrannuali sottoposte a revisione oppure un'idonea dichiarazione negativa.

III. Conflitti di interesse (solo per i titoli di capitale)

L'obiettivo è fornire informazioni su eventuali conflitti di interesse degli amministratori, degli alti dirigenti e dei dipendenti in relazione all'operazione descritta nel prospetto.

IV. Principali azionisti e operazioni con parti collegate (solo per i titoli di capitale)

L'obiettivo è fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che possono controllare o influenzare la società. Sono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

- A. Principali azionisti
 - B. Operazioni con parti collegate
 - C. Interessi di esperti e consulenti
-